

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 GIUGNO 2022, N. 71, RECANTE DELEGHE AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE, NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA ORDINAMENTALE, ORGANIZZATIVA E DISCIPLINARE, DI ELEGGIBILITÀ E RICOLLOCAMENTO IN RUOLO DEI MAGISTRATI E DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

INTRODUZIONE

Le legge n. 71 del 17 giugno 2022 ha conferito delega al Governo “*per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*”.

Lo schema di decreto legislativo in commento, che si compone di nove articoli, dà attuazione ai principi di delega relativi alla disciplina:

- dell'accesso in magistratura;
- delle valutazioni di professionalità dei magistrati;
- del funzionamento del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari;
- delle tabelle degli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica;
- dell'accesso alle funzioni di legittimità;
- del conferimento delle funzioni direttive e semidirettive e della conferma nelle funzioni stesse.

Un separato decreto legislativo è invece dedicato all'attuazione della delega in materia di collocamento fuori dal ruolo organico delle magistrature.

Al fine di dare attuazione ai principi di delega, pur nella consapevolezza della portata in alcuni casi radicalmente innovativa della normazione delegata, si è ritenuto – anche sulla scorta dei lavori della Commissione di studio istituita dal Ministro della giustizia – di intervenire sulla disciplina attualmente vigente tramite la tecnica della novella, apportando interventi additivi, modificativi o abrogativi delle singole disposizioni. Alle interpolazioni del testo vigente, tuttavia, si affianca, limitatamente a specifici settori materiali, l'elaborazione di un sistema di norme integralmente sostitutivo di quelle attualmente vigenti, specie con riferimento al tema dell'accesso alle funzioni di legittimità (attualmente disciplinato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006) e delle valutazioni di professionalità (la cui vigente disciplina è contenuta nell'art. 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006). Anche in ordine alla disciplina relativa al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi è stato elaborato un articolato autonomo.

Tale tecnica legislativa è stata ritenuta la più idonea, nelle more della necessaria opera di raccolta e sistemazione delle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario in un testo unico compilativo, da attuarsi, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge delega, entro tre anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega stessa.

Nel predisporre l'articolato normativo si è tenuto conto della necessità di assicurare non solo l'attuazione fedele del proposito riformatore esplicitato dal legislatore delegante, ma anche l'individuazione di un dettato rispettoso della clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'art. 42, comma 1, della legge n. 71 del 2022.

Prima di procedere all'illustrazione nello specifico delle scelte relative a tutti i profili della disciplina ordinamentale interessati dalla delega, occorre evidenziare gli aspetti di carattere generale che ne rappresentano il tratto di forte innovazione e che in sede di attuazione si è ritenuto di valorizzare.



In questa direttiva si collocano, innanzi tutto, le previsioni volte ad assicurare l'applicazione dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990 ai procedimenti amministrativi che ineriscono alla disciplina ordinamentale nei suoi vari aspetti, garantendo la predeterminazione della durata dei procedimenti, l'organizzazione delle scansioni endoprocedimentali, la certezza delle decisioni e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Non meno rilevante, sul piano dell'innovazione, risulta il complesso delle previsioni finalizzate, da un lato, a valorizzare e garantire la partecipazione dei magistrati e dell'avvocatura ai procedimenti di valutazione di professionalità e di conferimento degli incarichi direttivi; dall'altro, a riorganizzare, in ottica di razionalizzazione, le fonti di conoscenza a disposizione del Consiglio superiore della magistratura per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Si è inoltre inteso valorizzare il ruolo costituzionale dell'organo di autogoverno, quale garante dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, mediante la previsione di chiari e trasparenti criteri di indirizzo della discrezionalità decisionale.

Si segnala, da ultimo, in ordine alla previsione di cui all'art. 2, comma 1, lettera n) riguardante la rivisitazione dei criteri per l'individuazione degli incarichi semidirettivi, al fine di contenerne il numero, che la Commissione, dopo un approfondito esame di tutte le possibili opzioni applicative, ha ritenuto impossibile la demandata individuazione di tali criteri.

Infatti, la finalità perseguita in via esclusiva dal legislatore delegante di contenere il numero di tali incarichi avrebbe imposto una irrazionale e non logicamente motivabile riduzione delle funzioni semidirettive, con evidenti ricadute sulla funzionalità e sull'efficienza degli uffici giudiziari.

Accesso in magistratura e Scuola superiore della magistratura

In tema di accesso in magistratura, l'articolo 4 della legge n. 71 del 2022 delinea in primo luogo la finalità dell'intervento mediante l'abbandono del modello del concorso di secondo grado, così da ridurre i tempi che intercorrono tra la laurea dell'aspirante magistrato e la sua immissione in ruolo. In particolare, la lettera a) della citata disposizione richiede di ricondurre il concorso per l'accesso in magistratura ad un concorso di primo grado: tale previsione è già stata attuata con l'art. 33 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175) il quale, nel modificare l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, ha consentito la partecipazione al concorso anche ai «laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore a quattro anni».

Gli altri principi direttivi della legge delega riguardavano:

- la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a seguito del superamento dell'ultimo esame previsto dal corso di laurea (art. 4, comma 1, lettera b);
- l'organizzazione di corsi di preparazione al concorso in magistratura da parte della Scuola superiore della magistratura (lettera c);
- la modifica delle prove del concorso in magistratura, nel senso di prevedere che la prova scritta abbia la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea (lettera d) e di prevedere una riduzione delle materie oggetto della prova orale (lettera e).

Valutazione di professionalità del magistrato

La legge n. 71 del 2022 ha delegato il Governo, all'articolo 3, ad adottare disposizioni anche in tema di valutazioni di professionalità dei magistrati, enunciando in questo caso in modo dettagliato i principi e criteri direttivi da seguire.



Nel proporre le modalità di attuazione della delega così conferita, i lavori della Commissione hanno suggerito il ricorso alla tecnica della novellazione dei testi normativi vigenti, in considerazione del fatto che in questo caso i criteri dettati dal legislatore non richiedevano una integrale riscrittura delle attuali disposizioni bensì una serie di interventi mirati.

Si è quindi intervenuti sul decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che disciplina appunto la progressione economica e di funzioni dei magistrati, e al contempo sono state individuate le disposizioni che richiamavano quelle novellate al fine di procedere all'indispensabile coordinamento normativo.

Consiglio direttivo e consigli giudiziari

Parallelamente alla revisione del procedimento volto alla valutazione di professionalità del magistrato, la legge delega n. 71 del 2022, attraverso i criteri esplicitati nell'ambito dell'art. 3, comma 1, lettera a), ha introdotto sostanziali modifiche riguardanti la vigente disciplina in tema di Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione e di consigli giudiziari presso le corti di appello attribuendo alla componente laica presente all'interno dei predetti organi il diritto di partecipare e di assistere alla deliberazione in tema di valutazioni di professionalità, nonché attribuendo ai soli componenti avvocati il diritto di esprimere un voto in conformità alle indicazioni in tal senso provenienti dal Consiglio nazionale forense o dal consiglio dell'ordine degli avvocati.

Tabelle e progetti organizzativi

La delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui alla legge 17 giugno 2022, n. 71 contiene alcune disposizioni che riguardano le tabelle di organizzazione degli uffici, previste dagli articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e i programmi di gestione, previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

L'art. 1, comma 1, lettera a) della legge delega, nell'elencare i settori di intervento, prevede anche la riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti; l'art. 2, comma 2, definisce i criteri a cui dovranno attenersi i decreti delegati.

Le principali direttive della legge delega in materia tabellare sono le seguenti.

Il procedimento di formazione delle tabelle degli uffici giudicanti.

L'art. 2, comma 2 della legge delega indica i criteri a cui dovranno attenersi i decreti delegati nel disciplinare il procedimento di formazione e approvazione delle tabelle.

La disposizione prevede una disciplina molto più specifica di quella contenuta nell'attuale formulazione degli artt. 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e riporta nella normazione primaria alcuni aspetti del procedimento attualmente previsto dalle circolari consiliari.

In particolare, la **lettera a)** del comma 2 stabilisce che:

1) le proposte tabellari trasmesse dal presidente della corte d'appello siano «corredate» da documenti organizzativi generali (elaborati dai dirigenti dell'ufficio) concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici (a tal proposito si ricorda che l'art. 6 della circolare sulle tabelle 2020-2022, approvata dal Consiglio superiore in data 23 luglio 2020, definisce il «documento organizzativo generale», mentre l'art. 7 della stessa circolare ne prevede il contenuto);

2) nella organizzazione delle risorse e nella programmazione degli obiettivi ci si basi sull'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente (a tal proposito si ricorda che l'art. 6 della citata circolare sulle tabelle 2020-2022 prevede che il documento organizzativo generale «è predisposto partendo dalla analisi dello stato dei servizi, dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze»);



3) la predisposizione dei documenti sia preceduta dalla consultazione con il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e con il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati (a tal proposito viene in rilievo l'art. 14, comma 1, lettera b della circolare sulle tabelle che prevede l'acquisizione dei «contributi eventualmente offerti dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dal procuratore della Repubblica»).

La modifica delle tabelle e dei documenti organizzativi.

Come già disposto dall'art. 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'art. 2, comma 1, della delega prevede che le tabelle e i documenti organizzativi possano essere **modificati** nel corso del quadriennio.

Si tratta di una previsione indispensabile per consentire l'adeguamento delle tabelle alle situazioni che si verificano negli uffici e che richiedono interventi tempestivi e immediati.

Sotto questo profilo, è peraltro discutibile la previsione, contenuta nella circolare sulle tabelle 2020-2022 del Consiglio superiore, che consente di adottare provvedimenti di modifica tabellare immediatamente esecutivi solo «in casi eccezionali (...) con esclusivo riguardo alla assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare», poiché le esigenze di riorganizzare urgentemente il lavoro giudiziario si pongono in una varietà di casi molto più ampia dell'unica individuata nell'art. 39 della circolare.

Piuttosto che limitare in modo assoluto le scelte di modifica tabellare, prevedendo che «la dichiarazione di esecutività dei provvedimenti di modifica tabellare al di fuori delle ipotesi previste dalla presente circolare [sia] valutata ai fini della conferma del dirigente o del conferimento di ulteriori incarichi», risponde a un'esigenza di efficienza l'opzione di consentire in maniera più ampia le modifiche urgenti valutando negativamente i casi in cui le modifiche risultino ingiustificate o erronee.

La legge delega non contiene, al riguardo, una disciplina puntuale e si limita a precisare che le tabelle e i documenti organizzativi possano essere modificati al fine di adeguarli ai programmi annuali di cui all'art. 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e ai programmi di gestione di cui all'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Nel parere reso dal Consiglio superiore in data 22 marzo 2022, si esprime una perplessità sul riferimento, tra le circostanze che possono portare a una modifica delle tabelle e dei documenti organizzativi, al programma delle attività annuali di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 240 del 2006, «trattandosi di un programma destinato alla gestione delle risorse dell'ufficio e, quindi, legato a variabili estranee all'esercizio della giurisdizione».

Questo rilievo non è sembrato condivisibile, poiché le risorse dell'ufficio relative al personale amministrativo, soprattutto in una fase (che si spera in via di superamento) di gravi vuoti nell'organico del personale, finiscono per incidere sulle modalità di esercizio della giurisdizione e, in particolare, sulle scelte che attengono a obiettivi e priorità, e i cambiamenti della situazione di fatto che riguardano la disponibilità del personale possono rendere necessarie modifiche anche nella organizzazione dell'attività giurisdizionale e, quindi, nel modello disegnato con le tabelle.

Il controllo sulle regole tabellari.

Si è tentato di approntare una soluzione al problema della “effettività” del controllo sulle regole tabellari.

Della difficoltà di assicurare l'efficace ed effettivo controllo sulle regole tabellari ha mostrato di essere consapevole lo stesso Consiglio superiore della magistratura, che già nella delibera generale e programmatica del 25 luglio 2007 aveva messo in evidenza la progressiva formazione di uno iato tra realtà effettiva degli uffici (l'organizzazione concreta e operativa) e realtà “virtuale” sottoposta al controllo tabellare, sottolineando come il dilatarsi dei tempi di esame delle proposte e delle variazioni concentrasse il controllo del Consiglio su un assetto dell'organizzazione spesso non più attuale perché



superato da una molteplicità di modifiche, provvisorie o anche definitive, nel frattempo intervenute, o come, in altri casi, il dilatarsi dei tempi inducesse alcuni dirigenti a non adottare variazioni (salvo procedere in via di fatto, suscitando anche contenziosi all'interno degli uffici) nonostante l'insorgere di situazioni che avrebbero richiesto tempestivi interventi.

La legge delega ha individuato due strumenti per rendere più efficace il procedimento:

a) la semplificazione redazionale delle tabelle, con la previsione che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli *standard* stabiliti con delibera del Consiglio superiore e trasmessi in via telematica e che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli *standard*, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con delibera del Consiglio superiore (art. 2, comma 2, lettera b della legge delega);

b) la semplificazione della deliberazione consiliare, con la previsione di una sorta di silenzio-assenso del Consiglio superiore tale per cui le previsioni tabellari si intendono approvate ove il Consiglio stesso non si esprima in senso contrario, entro un termine stabilito in base alla data di invio del parere del consiglio giudiziario, salvo che siano state presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o che il parere del consiglio giudiziario sia a maggioranza (art. 2, comma 2, lettera c della legge delega).

La prima di tali previsioni appare senza dubbio condivisibile perché risponde a un'esigenza di accelerazione e semplificazione del procedimento attraverso la standardizzazione degli atti e dei pareri, in linea peraltro con scelte adottate negli ultimi anni dal Consiglio. L'auspicio è che tale previsione normativa consenta un reale salto di qualità nella modernizzazione del sistema.

In via interpretativa, occorre tuttavia evitare che la valutazione dei consigli giudiziari tenuti a redigere i pareri secondo modelli *standard*, «contenenti i soli dati concernenti le criticità» comportino una limitazione dell'oggetto della valutazione ad alcuni profili delle previsioni tabellari poiché, al contrario, sono proprio i consigli giudiziari, per la loro maggiore "prossimità" all'ufficio, ad avere a disposizione maggiori elementi di valutazione.

È parsa auspicabile un'interpretazione ampia del concetto di «dati concernenti le criticità», che porti a escluderne l'esistenza sulla base di un esame critico e approfondito delle scelte organizzative adottate dall'ufficio, valutandone anche la capacità di farne crescere qualitativamente il rendimento. Bisogna, in sostanza, evitare che i consigli giudiziari si limitino ad attestare che "non c'è nulla da segnalare".

La seconda delle previsioni, introduttiva di una sorta di "silenzio-assenso" da parte del Consiglio superiore, comporta il rischio che la risposta all'esigenza di accelerazione e semplificazione nelle procedure di formazione tabellare possa tradursi in una potenziale compressione delle funzioni di controllo demandate al Consiglio superiore (compressione che si sarebbe realizzata certamente con l'originaria formulazione del disegno di legge delega, il quale prevedeva che le proposte tabellari degli uffici giudicanti e quelle relative ai progetti organizzativi delle procure dovessero intendersi approvate qualora avessero ricevuto un parere favorevole unanime del consiglio giudiziario con, oltretutto, un potenziale *vulnus* a quell'esigenza di unitarietà dei principi organizzativi cui è preordinato il potere regolamentare del Consiglio superiore nella materia in esame), ma che resta anche nella nuova formulazione, considerato come i tempi normalmente lunghi che occorrono al Consiglio per procedere all'esame dei provvedimenti tabellari potrebbe portare, nella maggior parte dei casi, a un'approvazione definitiva senza che, di fatto, vi sia stata la possibilità di svolgere la funzione di controllo.

Nel parere reso dal Consiglio superiore in data 22 marzo 2022, si segnalava l'opportunità di lasciare alla valutazione consiliare il termine di formazione del silenzio-assenso per consentire, di volta in volta, di considerare i tempi necessari all'esame dei progetti tabellari.

Il Legislatore delegato ha ritenuto, invece, necessario che in sede di decreto delegato venisse fissata la scansione cronologica del termine di formazione del silenzio-assenso, fissandolo non soltanto per



L'esame delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero da parte del Consiglio (e delle relative modifiche), ma anche da parte dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Cassazione, al fine di adeguare anche tale procedura di approvazione ai principi di cui alla legge n. 241/1990 che, come è noto, all'art. 2 stabilisce quale termine generale di conclusione quello di 30 giorni, salva la possibilità di derogarvi fino ad un massimo di 180 giorni (comma 4).

Si è quindi pensato a una differenziazione nell'individuazione dei termini di conclusione del procedimento di approvazione tabellare (anche per le relative modifiche), a seconda che vi siano state presentate o meno osservazioni dei magistrati dell'ufficio o che il parere del consiglio giudiziario sia all'unanimità o a maggioranza.

Per quanto riguarda gli aspetti operativi e di dettaglio, si è ritenuto necessario riservare al Consiglio superiore l'adozione della relativa disciplina.

Accesso alle funzioni di legittimità

La legge n. 71 del 2022 ha anche previsto, alla lettera a) dell'articolo 1 e nell'ambito delle disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, che siano ridefiniti, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Il successivo articolo 2 stabilisce, al comma 3, i principi e criteri direttivi ai quali il legislatore delegato deve attenersi.

Dall'esame complessivo di quelle prescrizioni, traspare lo sforzo di obiettività quanto più possibile i criteri di accesso alle funzioni di legittimità: l'irrigidimento dei parametri di valutazione dei requisiti specifici (attitudini, merito e anzianità) e l'attrazione di alcuni profili di disciplina alla normazione di rango primario sono funzionali ad assicurare l'obiettività nella verifica delle competenze degli aspiranti, pur nel doveroso rispetto della discrezionalità valutativa del Consiglio superiore della magistratura e delle sue prerogative regolamentari.

Accanto alle disposizioni dirette a preservare l'imparzialità della selezione, ve ne sono altre che disegnano, per così dire, il volto dell'aspirante alle funzioni di legittimità: una lunga esperienza al servizio della giurisdizione sulla quale, in primo luogo, deve appuntarsi la valutazione della sua competenza professionale; l'inclinazione allo studio e la capacità scientifica coniugate, tuttavia, alla capacità di confrontarsi con gli indirizzi giurisprudenziali consolidati, nella consapevolezza che la principale funzione attribuita alla Corte di cassazione dalla legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941, n. 12 (art. 65) è quella di assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni".

Il presente decreto legislativo costituisce, pertanto, attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 71 del 2022 ed è il proficuo risultato di una comune riflessione e del sinergico operare di enti e istituzioni dalle quali dipende l'inveramento, in campo processuale e più in generale nel mondo del diritto, dei principi di trasparenza e valorizzazione del merito, che ispirano il disegno riformatore.

Conferimento di funzioni direttive e semidirettive e conferma

Al riguardo, si sono prese le mosse dall'art. 1 della legge di delega 17 giugno 2022, n. 71 e, più specificamente, dal suo comma 1, lettera a), nella parte in cui delega il Governo a emanare «uno o più decreti legislativi» che, con le caratteristiche ivi indicate, si occupino - tra l'altro - della «revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessità di rimodulare, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il numero degli incarichi semidirettivi e di ridefinire, sulla base dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto

Pag. 6 di 35



procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti».

Ma il dettaglio dei criteri è risultato articolato nell'art. 2 della legge di delega che elenca, nel comma 1, dodici principi e criteri direttivi [raggruppati nelle lettere che vanno da a) a n)] e che riguardano propriamente «il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e semidirettive».

A fronte di ciò, sulla base del percorso seguito anche dalla Commissione istituita presso il Ministero, sono state individuate alcune “linee portanti”, che appaiono caratterizzare le intenzioni espresse dal legislatore delegante.

Infatti, da un'attenta lettura dei principi e dei criteri direttivi emerge un'avvertita esigenza di maggiori “trasparenza”, “pubblicità”, “partecipazione”, “procedimentalizzazione”, “oggettivizzazione” e “certezza dei tempi” dell'azione amministrativa, oltre che arricchimento del patrimonio conoscitivo sul magistrato in valutazione.

Non a caso il legislatore, *sub* lettera a), ha fatto espressa menzione dei «principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241», cioè a dire - per primi - di quei “criteri” che l'art. 1 della legge, che reca «norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pretende reggano l'intera attività amministrativa nel perseguimento dei «fini determinati dalla legge».

E dunque, riassumendo, il legislatore delegato ha stabilito che anche l'azione di natura amministrativa che presiede alla copertura dei posti direttivi e semidirettivi in magistratura non può sottrarsi al rispetto di quegli stessi “criteri” che permeano di sé, talora più e talora meno velatamente, le lettere da a) a n) di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 71/2022.

Un'affermazione importante, perché se è vero che, a ben vedere, già dall'entrata in vigore della legge n. 241/1990, a fronte dell'ampiezza del dettato dell'art. 1 (che si riferiva ad ogni «attività amministrativa») quei principi avrebbero dovuto innervare anche l'attività amministrativa dimessa al Consiglio superiore (e, in particolare, le procedure amministrative per il conferimento di incarichi direttivi), tuttavia, così non era, soprattutto con riferimento ai criteri della “pubblicità” e della “trasparenza” oltre che ai criteri (pure espressamente indicati dall'art. 1 della legge n. 241/1990) della “economicità”, della “efficacia” e della “imparzialità” dell'azione amministrativa.

Per questo aspetto considerando che l'imparzialità comprende sia la più ampia “partecipazione”, sia una più stringente “procedimentalizzazione” e “oggettivizzazione” dei criteri di scelta; mentre l'economicità impone una “certezza dei tempi” e “snellezza procedimentale” e l'efficacia impone l'ottenimento del risultato migliore, nel minore tempo possibile.

Tanto premesso in linea generale, è ora possibile esaminare nel dettaglio i singoli interventi normativi.

ARTICOLO 1 (MODIFICHE AL REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12)

L'articolo 1 del decreto legislativo apporta le modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante il testo unico sull'ordinamento giudiziario. In particolare, al fine di dare attuazione al criterio di delega di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge 71/2022 («prevedere che il presidente della corte di appello trasmetta le proposte tabellari corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente; stabilire che tali documenti siano elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che i suddetti documenti possano essere modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006,



n. 240, e dei programmi di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»), si è disposto:

1) l'inserimento, al comma 1, dopo le parole "*sulle proposte*", delle parole "*del primo presidente della Corte di cassazione o*" e dopo le parole "*sentiti*", delle parole "*il Consiglio direttivo della Corte di cassazione o*";

2) l'inserimento nell'art. 7-bis ordinamento giudiziario di un nuovo comma 1-bis ("*Le proposte di cui al comma 1 sono corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente. I documenti sono elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti e dal primo presidente della Corte di cassazione, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e, per la Corte di cassazione, il presidente del Consiglio nazionale forense*"), estendendosi, in particolare, per ragioni di omogeneità, la previsione contemplata per i consigli giudiziari anche al consiglio direttivo della Corte di cassazione e prevedendosi, specularmente, che, con riferimento alla S.C. il documento organizzativo generale debba essere predisposto sentito unicamente il presidente del Consiglio nazionale forense, che ne è componente;

3) la sostituzione del comma 2 dell'art. 7-bis ordinamento giudiziario con il seguente: ("*Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del quadriennio, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello o del primo presidente della Corte di cassazione, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi per la gestione dei procedimenti previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*"). A questo proposito, al fine di evitare inutili ripetizioni e assicurare una più adeguata collocazione sistematica, si è sostituito il comma 2 (così da specificare che, per quanto riguarda la Corte di cassazione, il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione), e, dall'altro, si è proceduto ad abrogare il comma 3, la cui collocazione sistematica peraltro risultava distonica nell'articolato originario rispetto alle disposizioni dei commi successivi. Si noti, poi, che il Legislatore delegato non ha ritenuto condivisibile il parere reso dal Consiglio superiore in data 22 marzo 2022, con cui si esprimeva una perplessità sul riferimento, tra le circostanze che possono portare a una modifica delle tabelle e dei documenti organizzativi, al programma delle attività annuali di cui all'art. 4 decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, «*trattandosi di un programma destinato alla gestione delle risorse dell'ufficio e, quindi, legato a variabili estranee all'esercizio della giurisdizione*»: si è infatti osservato che le risorse dell'ufficio relative al personale amministrativo, soprattutto in una fase (che si spera in via di superamento) di gravi vuoti nell'organico del personale, finiscono per incidere sulle modalità di esercizio della giurisdizione e, in particolare, sulle scelte che attengono a obiettivi e priorità, e i cambiamenti della situazione di fatto che riguardano la disponibilità del personale possono rendere necessarie modifiche anche nella organizzazione dell'attività giurisdizionale e, quindi, nel modello disegnato con le tabelle;

4) l'inserimento nell'art. 7-bis ordinamento giudiziario, dopo il comma 2, del seguente: ("*2.1. Le variazioni delle tabelle degli uffici giudicanti sono dichiarate immediatamente esecutive dal dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato, quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere o quando le modifiche hanno ad oggetto l'assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare*"). A tal proposito, il Legislatore delegato ha ritenuto discutibile la previsione, contenuta nella circolare sulle tabelle 2020-2022 del Consiglio superiore, che consente di



adottare provvedimenti di modifica tabellare immediatamente esecutivi solo «*in casi eccezionali (...)* con esclusivo riguardo alla assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare», poiché le esigenze di riorganizzare urgentemente il lavoro giudiziario si pongono in una varietà di casi molto più ampia dell'unica individuata nell'art. 39 della circolare. Piuttosto che limitare in modo assoluto le scelte di modifica tabellare, prevedendo che «*la dichiarazione di esecutività dei provvedimenti di modifica tabellare al di fuori delle ipotesi previste dalla presente circolare [sia] valutata ai fini della conferma del dirigente o del conferimento di ulteriori incarichi*», si è ritenuta rispondere a un'esigenza di efficienza l'opzione di consentire in maniera più ampia le modifiche urgenti;

5) l'inserimento, a seguire rispetto al comma 2.1 di cui al punto 3), al fine di dare attuazione al criterio di delega di cui all'art. 2, co. 2, lettera b) della legge 71/2022 (b) *prevedere che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi per via telematica; prevedere altresì che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura*), i seguenti:

"2.2. I documenti organizzativi generali, le tabelle degli uffici giudicanti e le relative variazioni sono elaborati sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e trasmessi per via telematica.

2.3. I modelli standard sono differenziati in base alle dimensioni dell'ufficio, ma devono in ogni caso contenere:

- a) l'analisi dello stato dei servizi, dell'andamento dei flussi e delle pendenze;*
- b) l'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra settore civile e settore penale;*
- c) i criteri di assegnazione degli affari alle singole sezioni e ai magistrati, in modo che il numero di affari di cui è destinatario ciascun magistrato sia compatibile con il carico esigibile di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;*
- d) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella o nel precedente progetto organizzativo;*
- e) l'individuazione degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria;*
- f) la relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione;*
- g) l'analisi ragionata sulle modalità di utilizzo dei magistrati onorari;*
- h) la relazione sullo stato di informatizzazione dell'ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica e, per la Corte di cassazione, anche del direttore del centro elettronico di elaborazione dati;*
- i) l'indicazione schematica delle variazioni rispetto alle precedenti tabelle o progetti organizzativi.*

2.4. I pareri dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono redatti sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e contengono soltanto i rilievi critici in ordine all'analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate.

2.5. Le tabelle e le variazioni si intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo. Se sono presentate



osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo è stato assunto a maggioranza, il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni. I consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esaminano le proposte di tabelle degli uffici giudicanti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni.").

In proposito, si osserva che ferma la previsione della “standardizzazione” dei modelli voluta dal Legislatore delegante, si è anzitutto prevista una differenziazione degli stessi in ragione delle dimensioni dell’Ufficio (uffici con più sezioni o con unica sezione quanto ad uffici giudicanti ovvero con o senza gruppi di lavoro quanto ad uffici del pubblico ministero), e, quanto al profilo sostanziale, si è ritenuto opportuno fissare per legge gli elementi di tipo contenutistico cercando di porsi in linea di continuità rispetto alle indicazioni sinora contenute nelle circolari consiliari che si sono nel corso degli anni occupate del tema. Si è in particolare ritenuta fondamentale l’aggiunta della lettera c), proprio nell’ottica di determinare gli obiettivi di rendimento qualitativo dell’ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati. In altri termini, ciò consente di assicurare al consiglio giudiziario/consiglio direttivo e al Consiglio superiore della magistratura un esame critico e approfondito delle scelte organizzative adottate dall’ufficio, valutandone anche la capacità di farne crescere qualitativamente il rendimento, senza tuttavia andare a discapito del lavoro giudiziario del magistrato, cui deve essere assicurato un carico esigibile. Quanto ai dati relativi alle criticità, ferma restando la standardizzazione prevista dal Legislatore delegante per i pareri del consiglio giudiziario (cui si è aggiunta per omogeneità anche l’omologa previsione per i pareri redatti dal consiglio direttivo della Corte di cassazione), si è voluto evitare che la valutazione dei consigli giudiziari-consiglio direttivo tenuti a redigere i pareri secondo modelli standard, “*contenenti i soli dati concernenti le criticità*” comportasse una limitazione dell’oggetto della valutazione ad alcuni profili delle previsioni tabellari-progetti organizzativi poiché, al contrario, sono proprio i consigli giudiziari-consiglio direttivo, per la loro maggiore “prossimità” all’ufficio, ad avere a disposizione maggiori elementi di valutazione. Si è quindi proposta un’interpretazione ampia del concetto di «dati concernenti le criticità», che porti a escluderne l’esistenza sulla base di un esame critico e approfondito delle scelte organizzative adottate dall’ufficio, valutandone anche la capacità di farne crescere qualitativamente il rendimento. Questo, in sostanza, per evitare che i consigli giudiziari-consiglio direttivo si limitino ad attestazioni generiche e inutili (ad es., “*non c’è nulla da segnalare*”).

Con riguardo ai **termini del procedimento tabellare** (comma 2.5, *supra*), come si ricorderà, nel parere reso dal Consiglio superiore in data 22 marzo 2022, si segnalava l’opportunità di lasciare alla valutazione consiliare il termine di formazione del silenzio-assenso per consentire, di volta in volta, di considerare i tempi necessari all’esame dei progetti tabellari. Diversamente, il Legislatore delegato ha ritenuto necessario che, in sede di decreto attuativo, si procedesse alla scansione cronologica del termine di formazione del silenzio-assenso, fissandolo *ex lege* per l’esame delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi dell’ufficio del PM da parte del Consiglio Superiore (e delle relative modifiche), ciò al fine di adeguare anche tale procedura di approvazione ai principi di cui alla legge n. 241/1990 che, come è noto, all’art. 2 stabilisce quale termine generale di conclusione quello di 30 gg., salva la possibilità di derogarvi fino ad un massimo di 180 gg. (comma 4). Per questa ragione, si è ritenuta giustificata una differenziazione nell’individuazione dei termini di conclusione del procedimento approvazione tabellare (anche per le relative modifiche), a seconda che siano state presentate o meno osservazioni dei magistrati dell’ufficio o che il parere del consiglio giudiziario sia all’unanimità o a maggioranza. Si è poi ritenuta necessaria l’individuazione di un termine iniziale anche per il consiglio giudiziario-consiglio direttivo, al fine soprattutto di assicurare la ragionevolezza del termine di 90/180 giorni fissato per la conclusione del procedimento di approvazione tabellare (anche per le relative modifiche) da parte del Consiglio superiore. Il Legislatore delegato, in altri termini, in sede di attuazione della delega, ha ritenuto di dover elaborare un procedimento che abbia come obiettivo l’approvazione tempestiva delle tabelle/progetti organizzativi, non potendo certamente ispirarsi all’idea che detti termini,



fisiologicamente (*rectius*, patologicamente), possano non essere sistematicamente osservati, tenuto conto del fatto che, essendo ordinatori, la loro inosservanza non comporta conseguenza alcuna. Per questa ragione, se si vuole davvero che il Consiglio superiore approvi tempestivamente tali tabelle/progetti organizzativi, è parso necessario fissare un termine iniziale di approvazione per il consiglio giudiziario o Consiglio direttivo, sì che le tabelle/progetti vengano auspicabilmente approvate dal Consiglio superiore il primo giorno utile del quadriennio di competenza, in modo tale che il Consiglio superiore abbia quindi realmente 90 giorni (in caso di procedura semplificata) o al massimo 180 giorni (in caso di osservazioni dei magistrati dell'ufficio o parere a maggioranza del consiglio giudiziario o Consiglio direttivo) per procedere all'approvazione, così da aver poi davanti un orizzonte temporale di quattro anni di "vigenza" tabellare. Tenuto conto della disciplina finora seguita dalle circolari consiliari di formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici, al fine di perseguire tale obiettivo di semplificazione, si quindi ritenuto congruo stabilire un doppio termine "a ritroso", individuato per i dirigenti degli uffici in 180 giorni antecedenti l'inizio del quadriennio e, per i consigli giudiziari-consiglio direttivo, in 90 giorni decorrenti dal momento in cui pervengono dai dirigenti degli uffici le proposte di tabelle degli uffici giudicanti e le proposte di progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, lasciando quindi al Consiglio superiore, nell'esercizio del proprio potere discrezionale ex art. 105 Cost., la regolamentazione "a valle" del primo dei predetti termini.

Al fine, da ultimo, di assicurare il coordinamento con le nuove disposizioni introdotte, si è resa necessario operare alcune lievi modifiche normative all'articolato esistente, modifiche esclusivamente di tipo formale destinate a non incidere sulla disciplina sostanziale esistente:

1) la modifica dell'art. 2-*quinqies* dell'art. 7-*bis* ordinamento giudiziario mediante soppressione del riferimento al comma 2-*quater*, modifica necessaria in quanto il co. 2-*quater* era già stato in precedenza abrogato dalla legge 30 luglio 2007, n. 111;

2) la modifica dell'art. 7-*bis*, ordinamento giudiziario, comma 3-*sexies* ("Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-*bis*, si osservano le procedure previste dai commi da 1-*bis* a 2.5"), modifica resasi necessaria per ragioni di coordinamento sistematico a seguito dell'introduzione delle nuove previsioni;

3) la abrogazione del comma 3;

4) la modifica all'art. 1, comma 7, Decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, con l'aggiunta, al primo periodo del comma 7, delle parole ("sulla base di modelli standard stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura") – modifica resasi necessaria per realizzare il criterio di delega di cui all'art. 2, co. 2, lettera b) della legge 71/2022 (b) *prevedere che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi per via telematica; prevedere altresì che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura* – e di un periodo dopo l'ultimo ("Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, commi 2, 2.1, 2.4 e 2.5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12), modifica resasi necessaria per evitare inutili ripetizioni, rinviando, quanto ai progetti organizzativi degli uffici requirenti, alla procedura di adozione delle tabelle degli uffici giudicanti oggetto della novella di cui alla legge 71/2022 che ha reso necessario intervenire sull'art. 7-*bis*, O.G.

ARTICOLO 2 (MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2006, N. 25)

L'articolo 2, composto da un unico comma suddiviso in quattro lettere, interviene sul decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari», al fine di dare attuazione, come indicato in premessa, al principio di delega di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 71 del 2022.



Le lettere a) e c) apportano un mero coordinamento normativo alla luce delle modifiche che hanno interessato l'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006.

Le lettere b) e d), a loro volta, attuano il principio di delega inserendo nell'ambito, rispettivamente, degli artt. 8 e 16 del decreto legislativo n. 25 del 2006, dedicati alla composizione del Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione e del consiglio giudiziario presso la corte di appello, di tre nuovi commi.

Il comma *1-bis* attribuisce ai componenti avvocati e professori universitari la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze in tema di valutazioni di professionalità dei magistrati. Quale diretta conseguenza di tale facoltà si è ritenuto necessario chiarire, espressamente, come la stessa presupponga il previo accesso, da parte dei medesimi componenti, alla "*documentazione necessaria*", al fine di consentire una partecipazione informata ed effettiva.

Il comma *1-ter* concerne poi le modalità attraverso le quali la componente degli avvocati può esprimere il proprio voto, sempre in relazione alla medesima categoria di delibere. Al riguardo si rappresenta che l'intento perseguito è stato quello di salvaguardare non solo l'esatta osservanza dei criteri di delega ma anche la finalità ad essi sottesa, intesa a ricollegare il voto unitario espresso dalla componente degli avvocati alla segnalazione di fatti specifici proveniente dal Consiglio nazionale forense o dal consiglio dell'ordine degli avvocati.

A tale fine si è innanzi tutto previsto (commi *1-ter* e *1-quater*), per quanto riguarda il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, il diritto-dovere per il componente avvocato di esprimere il voto conseguente alla segnalazione da parte del Consiglio nazionale forense di fatti specifici dai quali lo stesso organo ha ritenuto debba discendere una valutazione positiva, non positiva o negativa del magistrato. Si è inoltre previsto, in aderenza con il dettato del principio di delega, che il voto del componente avvocato sia conforme all'indicazione dettata dal Consiglio nazionale forense. Nel caso in cui, viceversa, il componente avvocato non concordi con la suddetta segnalazione, circostanza pure espressamente contemplata dal principio di delega (ad esempio, all'esito della discussione in seno al Consiglio direttivo o a seguito dell'esame di altri elementi non presi in considerazione dal Consiglio nazionale forense), dovrà avviare una preliminare interlocuzione con Consiglio nazionale forense al fine di sollecitare "*una nuova determinazione*", all'esito della quale egli esprimerà il voto in conformità alla nuova indicazione così resa dal Consiglio nazionale forense.

Il comma *1-quater*, infine, detta le modalità pratiche attraverso le quali l'avvocato potrà provocare la nuova determinazione del Consiglio nazionale forense: egli dovrà chiedere al Consiglio direttivo una sospensione della deliberazione, che sarà quindi differita ad altra data, in un periodo compreso fra i dieci e i trenta giorni successivi; della sospensione sarà data comunicazione al Consiglio nazionale forense, il quale dovrà esprimersi entro il giorno antecedente a quello della nuova seduta del Consiglio direttivo. Per evitare la stasi del procedimento, infine, si è previsto che qualora la nuova deliberazione non giunga entro il termine indicato si intenderà confermata l'originaria indicazione di voto.

Le medesime modifiche sono apportate dalla lettera d) all'articolo 16, per quanto riguarda i consigli giudiziari. L'unica differenza rispetto al meccanismo ora illustrato è determinata dal fatto che in quest'ultimo caso i rappresentanti dell'avvocatura in seno al consiglio possono essere più di uno e, per espressa previsione della legge delega, devono esprimere «un voto unitario»: si è conseguentemente previsto che se la componente dell'avvocatura non raggiunge l'accordo per esprimere un voto unitario in senso conforme all'indicazione resa dal consiglio dell'ordine, sarà sufficiente la richiesta anche di uno solo dei componenti per attivare il sub-procedimento che porterà alla nuova indicazione di voto.

Oltre che rispondere agli specifici criteri di delega, il procedimento previsto per consentire agli avvocati componenti dei due consessi di esprimere, in seno al Consiglio direttivo e ai consigli giudiziari, le deliberazioni adottate dai consigli dell'ordine degli avvocati di rispettiva appartenenza,



ha lo scopo di imputare al deliberato di tali organi, e non alla manifestazione di volontà del singolo professionista, la dichiarazione di voto limitatamente alla delicata materia delle valutazioni di professionalità dei magistrati. Ciò al fine “spersonalizzare” quanto più possibile l’espressione del voto e scongiurare il pericolo che questa possa essere vista, a maggior ragione in uffici di ristrette dimensioni, come il frutto di particolari rapporti personali tra il magistrato in valutazione e l’avvocato chiamato a comporre l’organo decentrato di autogoverno.

ARTICOLO 3 (MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GENNAIO 2006, N. 26)

Le modifiche apportate al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (recante “Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati”) hanno lo scopo di attuare la previsione che affida alla Scuola superiore della magistratura il compito di organizzare corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario.

L’assegnazione di tale competenza ha innanzi tutto richiesto di aggiornare l’elenco contenuto all’art. 2 del menzionato decreto legislativo così da prevedere, mediante l’aggiunta della lettera *o-bis*), l’organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato onorario quale oggetto dei compiti che la legge attribuisce alla Scuola (comma 1, lettera a).

All’esito dell’attribuzione di tale nuova materia si è conseguentemente reso necessario innovare il compendio normativo introducendo nel decreto legislativo n. 26 del 2006, tramite le disposizioni di cui alla lettera b), un nuovo “titolo *I-bis*” contenente le “Disposizioni in tema di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario” e collocato, per ragioni di priorità logica e cronologica, prima del titolo II dedicato al tirocinio di coloro che hanno superato il concorso e sono stati pertanto nominati magistrati ordinari. Il nuovo titolo è composto da tre articoli diretti a definire la cornice delle nuove attribuzioni affidate alla Scuola.

I principi di delega non attribuiscono alla Scuola la competenza esclusiva nell’organizzazione dei corsi di preparazione – e non escludono, pertanto, che altri soggetti come le università possano organizzare analoghe iniziative – né prevedono che debba poter accedere ai corsi qualunque aspirante. L’articolo 17-*sexies*, quindi, in conformità alla delega contenuta all’art. 4, comma 1, lettera c), circoscrive la platea dei destinatari dei corsi alle due categorie specifiche ivi espressamente menzionate: coloro che hanno in corso o abbiano svolto il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e gli addetti all’ufficio del processo.

La previsione che in entrambi i casi - quindi anche per coloro che vantino il titolo di addetto all’ufficio per il processo - si debbano rispettare i requisiti previsti dall’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fa sì che non sia sufficiente possedere tali qualifiche ma è altresì necessario l’aver «riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110» nonché un’età anagrafica inferiore ai trenta anni.

Al fine di rendere concretamente possibile l’organizzazione e la gestione dei corsi, che per evidenti ragioni non potrebbero essere aperti a tutti gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui si è detto, si prevede che la Scuola, nell’esercizio della propria autonomia e tenuto conto delle proprie risorse, stabilisca per ogni corso il numero massimo di partecipanti ammessi e i criteri di preferenza per il caso in cui gli aspiranti siano in numero superiore ai posti disponibili.

Quanto al programma e alle modalità di svolgimento dei corsi, l’art. 17-*septies* specifica che questi vertono sulle materie oggetto della prova scritta del concorso per magistrato ordinario e possono essere organizzati in tutto o in parte in sede decentrata. I corsi consistono in sessioni di studio tenute



da docenti di elevata competenza e professionalità, individuati nell'albo esistente presso la Scuola, e sono organizzati secondo le modalità previste nello statuto della Scuola stessa. In attuazione di quanto esplicitamente previsto dal principio di delega, l'art. 17-*octies* stabilisce altresì che i costi di organizzazione gravano sui partecipanti in una misura che tiene conto delle condizioni reddituali loro e dei loro nuclei familiari, secondo le determinazioni del Comitato direttivo.

ARTICOLO 4 (MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO 2006, N. 106)

L'articolo 4, composto da un comma, realizza il necessario coordinamento del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 con le previsioni della legge delega in merito ai progetti organizzativi degli uffici inquirenti, in particolare rispetto alla introduzione anche per i progetti organizzativi, dei modelli standard di redazione ed alla equiparazione con le tabelle quanto alla procedura di adozione e approvazione (cfr. *supra*, sub art. 1).

A tal fine, la lettera a) del comma 1 prevede l'inserimento, al primo periodo dell'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 106, delle parole “*sulla base di modelli standard stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura*”.

La lettera b) del comma 1 prevede l'aggiunta, all'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 1 del decreto, del rinvio procedurale in ordine alla adozione delle tabelle “*Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 2, 2.1, 2.4 e 2.5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.*”

ARTICOLO 5 (MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 2006, N. 160)

L'articolo 5, composto a sua volta da cinque commi, contiene la parte più corposa dell'intervento attuativo in quanto apporta le modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, che concerne la disciplina dell'accesso in magistratura, le valutazioni di professionalità e la progressione economica dei magistrati, l'accesso alle funzioni di legittimità e il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Comma 1. L'accesso in magistratura

Il comma 1 dell'articolo 5 dà attuazione al principio di delega previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) con riguardo alle prove di accesso in magistratura.

Nel dettaglio, alla lettera a) viene riscritto il comma 3 dell'articolo 1 decreto legislativo n. 160 del 2006 nel senso di puntualizzare la finalità della prova scritta, specificando che questa debba avere la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica dei candidati alla luce dei principi generali dell'ordinamento e che nello svolgimento dei tre elaborati scritti le materie tradizionali (diritto civile, penale e amministrativo) siano affrontate anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea.

La lettera b) interviene invece sul comma 4 dell'articolo 1 decreto legislativo n. 160 del 2006, che concerne la prova orale: nell'elenco delle materie che ne costituiscono oggetto viene aggiornato il riferimento al diritto fallimentare, divenuto diritto della crisi e dell'insolvenza. Il mantenimento di tale materia è previsto dalla legge delega ed è peraltro in linea con l'obiettivo, ricavabile dal PNRR, di garantire, a completamento della riforma sulla crisi di impresa, la formazione e la specializzazione del personale delle autorità giudiziarie che si occupano di tale materia. Viene inoltre aggiornata la dizione della materia del diritto dell'Unione europea (attualmente, “diritto comunitario”) mentre tra le materie della prova orale non si opera alcuna espunzione, non dando seguito a questo criterio di delega. Infatti, non si è ritenuto che le materie della prova orale fossero ulteriormente comprimibili, in quanto – a parte le materie ineliminabili per previsione della legge n. 71 del 2022 (diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro, diritto della crisi e dell'insolvenza e



ordinamento giudiziario) – si è ritenuto che chi aspira a diventare magistrato ordinario non possa non dimostrare di possedere almeno nozioni di base circa gli elementi fondamentali di diritto romano, il diritto della previdenza sociale, il diritto commerciale, il diritto internazionale, il diritto tributario e gli elementi di informatica giuridica.

Comma 2. Il fascicolo personale del magistrato e le valutazioni di professionalità. I diversi profili di innovazione

Il comma 2 interviene sul capo II del decreto legislativo n. 160 del 2006, dedicato alle funzioni dei magistrati e alla valutazione della loro professionalità.

In primo luogo, nel dare attuazione al criterio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) della legge n. 71 del 2022 – che richiedeva di *“prevedere l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessari per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione”* e quindi di *“stabilire un raccordo con la disciplina vigente relativa al fascicolo personale del magistrato”* - alla lettera a) del comma 2 si è prevista l'introduzione di una norma dedicata appunto al fascicolo personale del magistrato, sinora disciplinato (oltre che dalle disposizioni generali in tema di pubblici dipendenti) solo dalla normazione secondaria dettata dal Consiglio superiore della magistratura. La sede topografica in cui inserire la nuova disposizione è stata individuata subito prima dell'articolo 11, relativo appunto alle valutazioni di professionalità. Si è quindi previsto un nuovo articolo 10-*bis*, rubricato *“Fascicolo personale del magistrato”*.

Il comma 1 della norma di nuova introduzione prevede in via generale l'istituzione, presso il Consiglio superiore della magistratura, del fascicolo personale del magistrato, tenuto in modalità informatica (come è ormai doveroso) e destinato a raccogliere tutte le informazioni, gli atti e i documenti relativi al percorso professionale dei magistrati il cui esame è rilevante ai fini della valutazione di professionalità. Al riguardo, si è ritenuto opportuno lasciare alla normativa secondaria del Consiglio la definizione delle modalità di tenuta del fascicolo e di inserimento dei relativi atti, trattandosi di disciplina di natura 'tecnica' e suscettibile di modifiche in funzione dell'aggiornamento dei sistemi informatici.

Più nel dettaglio, il comma 2 della nuova disposizione prevede debbano essere inseriti nel fascicolo per la valutazione, anno per anno:

- i provvedimenti tabellari, organizzativi o di altro genere che individuano i compiti e le attività, giudiziarie o extragiudiziarie, svolti dal magistrato nonché i programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (limitatamente alla parte che interessa il singolo magistrato);
- i dati statistici comparati relativi al lavoro svolto;
- gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato, i verbali delle udienze alle quali abbia partecipato e i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio; tali documenti saranno scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura al termine di ciascun anno;
- i provvedimenti o gli atti prodotti spontaneamente dal magistrato, nel numero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura;
- i provvedimenti organizzativi che a fronte di gravi e reiterati ritardi predispongano i piani mirati di smaltimento di cui all'articolo 37, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 98 del 2011, con gli eventuali esoneri dalle assegnazioni e redistribuzioni dei carichi di lavoro;
- le relazioni di ispezione, limitatamente alla parte che interessa il singolo magistrato;



- gli atti con i quali è promossa l'azione disciplinare e le sentenze rese nel corso del medesimo procedimento, nonché gli atti con i quali è introdotta e decisa l'azione per la responsabilità contabile e per la rivalsa, nei casi in cui è promossa azione di responsabilità professionale;
- i rapporti dei dirigenti dell'ufficio di appartenenza, le autorelazioni, i pareri dei consigli giudiziari e i provvedimenti definitivi del Consiglio superiore sulle valutazioni di professionalità, per il mutamento di funzioni o per il conferimento o la conferma di funzioni direttive e semidirettive;
- gli ulteriori elementi che il Consiglio superiore della magistratura ritiene debbano essere inseriti.

Il comma 3 individua i soggetti legittimati ad accedere al fascicolo: i componenti del Consiglio superiore; i dirigenti dell'ufficio, anche per l'attività di inserimento degli atti e provvedimenti di loro competenza; il magistrato; i componenti dei consigli giudiziari, in occasione della redazione di pareri che riguardano il magistrato.

Il comma 4 prevede infine l'espunzione dal fascicolo degli atti non più utili, quali ad esempio quelli relativi all'azione disciplinare o all'azione di rivalsa una volta che il magistrato sia stato prosciolto o sia intervenuta riabilitazione.

La lettera b) del comma riscrive l'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 (*“Valutazione della professionalità”*). Al riguardo, è opportuno premettere che al fine di contenere entro limiti accettabili la lunghezza dell'articolato si è ritenuto opportuno suddividerne il contenuto precettivo, lasciando nello stesso articolo 11 le disposizioni generali attinenti alla valutazione e spostando in due nuovi articoli quelle relative al procedimento (articolo 11-*bis*) e all'esito finale di questa (articolo 11-*ter*).

Per quanto riguarda nel dettaglio l'articolo 11, si è disposto l'inserimento, in calce al comma 1 dedicato alla periodicità quadriennale ed al numero delle valutazioni, della disposizione secondo cui – in stretta aderenza al criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) – ai fini del computo del quadriennio non si tiene conto dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi di carattere politico sia elettivi sia svolti nell'ambito del Governo e, a qualsiasi titolo, nelle regioni, nelle province autonome di Trento e di Bolzano, negli enti locali territoriali e presso organi elettivi sovranazionali, quali sono individuati dall'articolo 17 della legge n. 71 del 2022. Si è inoltre precisato, al fine di evitare potenziali contraddizioni con quanto previsto dallo stesso articolo 17, che in ogni caso il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio: in altri termini, durante l'aspettativa il magistrato maturerà anzianità di servizio e pensionistica, ma il relativo lasso di tempo non verrà computato ai fini delle valutazioni di professionalità e quindi delle progressioni economiche a queste collegate; potrà quindi porsi il caso del magistrato che pur avendo anzianità di servizio di 28 anni (cui è normalmente collegato il trattamento economico di settima valutazione), avendo espletato un mandato di quattro anni raggiungerà la sesta valutazione di professionalità e percepirà quindi il minor trattamento economico per questa previsto.

Al successivo comma 2, che riproduce il comma 2 attualmente vigente, alla lettera a) si è inserito, in relazione all'indicatore della capacità, il riferimento alla valutazione circa l'esistenza di gravi anomalie concernenti l'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio, come richiesto dal criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g). Si è al riguardo ritenuto necessario dettare una definizione normativa del concetto di *“grave anomalia”*, al fine, da un lato, di prevenire interpretazioni e prassi difformi nell'ambito delle diverse consiliature o tra i diversi consigli giudiziari e, dall'altro, di non rischiare di *“ingessare”* l'attività di interpretazione delle norme inducendo il magistrato, in vista della propria valutazione di professionalità, ad adeguarsi agli orientamenti espressi dal giudice di grado superiore: effetto, questo, non voluto dal legislatore delegante e potenzialmente contrastante con i principi costituzionali di autonomia e indipendenza del magistrato. Si è così previsto che possano costituire indice di grave anomalia *“il rigetto delle richieste avanzate dal magistrato o la riforma e l'annullamento delle decisioni per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell'applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto,*



mancata valutazione di prove decisive, quando le ragioni del rigetto, della riforma o dell'annullamento sono in se stesse di particolare gravità ovvero quando il rigetto, la riforma o l'annullamento assumono carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato". In questo modo, il concetto di "grave anomalia" è stato ancorato ad un dato non solo meramente statistico ma anche qualitativo, a fronte di richieste o provvedimenti che denotano gravi lacune.

Il criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 71 del 2022 demandava al Governo di prevedere che, sotto il profilo della "laboriosità", *"sia espressamente valutato il rispetto da parte del magistrato di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98"*. A tale criterio si è data attuazione intervenendo sulla disposizione relativa all'indicatore in questione (articolo 11, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 160) aggiungendo, in fine, il riferimento al *"contributo fornito dal magistrato all'attuazione di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"*. Nel trasporre in norma il criterio di delega si è tenuto conto del fatto che i programmi di gestione concernono l'attività dell'ufficio o della sezione e non del singolo magistrato. Più che al rispetto del programma di gestione da parte del magistrato, quindi, si è ritenuto preferibile fare riferimento al contributo da questo fornito all'attuazione del programma medesimo, dal momento che la valutazione di professionalità deve avere ad oggetto l'attività svolta dal singolo magistrato interessato.

Al comma 3 dell'articolo 11, che riproduce l'attuale comma 3, è stato espunto il riferimento al termine di novanta giorni assegnato al Consiglio superiore della magistratura per l'emanazione della disciplina di attuazione, per mere ragioni di coordinamento normativo: intervenendo con lo strumento della novella su un testo già esistente, e in relazione al quale era già stata emessa la normativa secondaria di cui si è detto, per evitare dubbi interpretativi si è ritenuto preferibile spostare la previsione in una apposita norma transitoria con la quale concedere al Consiglio superiore analogo termine per adeguare la normativa secondaria alle disposizioni sopravvenute.

Alla lettera a) del comma 3 è apportata una mera modifica di coordinamento, in conseguenza della suddivisione in più articoli delle disposizioni prima contenute nel solo articolo 11.

La lettera b) è stata modificata nel senso di prevedere che i dati statistici che anno per anno devono essere inseriti nel fascicolo per la valutazione del magistrato, e che il Consiglio superiore dovrà individuare, sono quelli necessari a documentare: il lavoro svolto dal magistrato in relazione ad ogni anno di attività, anche comparata con quella dei magistrati che svolgono la medesima funzione nel medesimo ufficio e con gli standard medi di definizione dei procedimenti; il rispetto o meno dei termini previsti per il compimento degli atti; l'esito delle richieste o dei provvedimenti resi nelle fasi e nei gradi successivi.

Con la novella della lettera c) del comma 3 si dà attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), n. 1), che richiede che l'autorelazione del magistrato in valutazione *"contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato, anche con specifico riferimento a quella espletata con finalità di mediazione e conciliazione, indispensabili alla valutazione di professionalità"* e *"sia redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura"*. In particolare, si è previsto che il Consiglio definisca i criteri e i moduli da utilizzare per la relazione del magistrato, il rapporto del dirigente dell'ufficio e il parere del consiglio giudiziario, e si è precisato che il modulo per la relazione debba contenere esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato indispensabili alla valutazione di professionalità, anche con specifico riferimento all'attività espletata con finalità di mediazione e conciliazione. Si è inoltre precisato che gli atti dovranno essere ispirati a principi di sinteticità e chiarezza e che il Consiglio superiore della magistratura ne indicherà i limiti massimi di lunghezza, al fine di semplificare e rendere più snello l'iter del procedimento di valutazione.



Rimasta inalterata la lettera d), si è introdotta nel medesimo comma 3 una ulteriore lettera e), in attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge n. 71 il quale prevede che il giudizio positivo sia articolato, con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro, nelle valutazioni di «discreto», «buono» o «ottimo». A questo scopo, si è qui previsto che il Consiglio superiore della magistratura debba indicare i criteri sulla base dei quali esprimere tale giudizio.

La attuale lettera e) del comma 3 è quindi trasposta senza modifiche nella nuova lettera f).

Come si è detto in premessa, sono stati stralciati i commi da 4 a 14 dell'articolo 11, relativi all'iter procedimentale e agli esiti della valutazione di professionalità, per riprodurre le loro disposizioni in due nuovi articoli, a fini di maggiore chiarezza e organicità del dettato normativo. L'attuale comma 15 è stato quindi riprodotto nel nuovo comma 4 dell'articolo 11, e al comma 16, divenuto comma 5 e relativo alla valutazione di professionalità dei magistrati fuori ruolo, è stato aggiunto il riferimento ai magistrati in aspettativa, al fine di coordinare la disposizione con le norme di nuova introduzione in tema, appunto, di fuori ruolo e aspettativa. Nel secondo periodo si è inserito il riferimento ai soli magistrati in «aspettativa senza assegni» per far sì che fosse attribuita alla competenza del consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma la redazione dei pareri per i soli magistrati collocati in una posizione di aspettativa sostanzialmente equiparabile a quella di fuori ruolo, ma non anche quelli dei magistrati collocati in aspettativa ad esempio per motivi di salute, per i quali il parere continuerà ad essere espresso dal consiglio giudiziario competente rispetto all'ufficio giudiziario cui sono assegnati.

Il criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), n. 4) richiedeva di prevedere che «*i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non sia già stato considerato ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio*»; a ciò si è provveduto mediante inserimento della relativa previsione, ripresa pressoché testualmente, nel nuovo comma 6 dell'articolo 11.

Del pari, si è data attuazione al principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il quale richiede di “*prevedere che, al fine di consentire al consiglio giudiziario l'acquisizione e la valutazione delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati [...] il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individui i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità e ne dia comunicazione al consiglio dell'ordine degli avvocati*”, con il nuovo comma 7. Per rendere più agevole l'attività amministrativa si è previsto che il Consiglio superiore della magistratura comunichi l'elenco al consiglio giudiziario, e questo a sua volta lo trasmetta al Consiglio dell'ordine degli avvocati interessato.

La lettera c) inserisce nel decreto legislativo n. 160 del 2006 i nuovi articoli 11-*bis* e 11-*ter*.

L'articolo 11-*bis* è introdotto al fine di dedicare uno specifico articolo alle disposizioni che disciplinano il procedimento della valutazione di professionalità. Esso contiene quindi le disposizioni attualmente previste dai commi da 4 a 8 nonché dal comma 14 del vigente articolo 11, con le modifiche e le integrazioni di seguito descritte.

Alla lettera a) del comma 1 (attualmente, comma 4 dell'art. 11) si è aggiunto il riferimento, tra gli elementi che devono essere valutati dal consiglio giudiziario per formulare il parere, al fascicolo per la valutazione del magistrato. Alla lettera b) del comma 1 si specifica che alla relazione del magistrato sul lavoro svolto – che per quanto visto in precedenza deve essere redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura – possono essere allegati (anche in questo caso, nei limiti previsti dal Consiglio superiore) altri documenti che egli intenda sottoporre ad esame, oltre a quelli da lui annualmente inseriti nel proprio fascicolo; si è inoltre previsto che in caso di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario il magistrato in valutazione debba allegare alla relazione



la documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata (ad esempio, i corsi organizzati in qualità di componente della struttura per la formazione decentrata), in attuazione di quanto previsto dalla legge delega all'articolo 3, comma 1, lettera i), n. 1) e lettera e). Le lettere c) e d) dell'attuale articolo 11, comma 4 sono state espunte, essendo relative ad atti e documenti inseriti nel fascicolo per la valutazione del magistrato e quindi già compresi nella previsione di cui alla lettera a). Le nuove lettere c) e d) corrispondono alle attuali lettere e) e f); a quest'ultima è stata aggiunta la sola specificazione che le segnalazioni del consiglio dell'ordine, già previste dalla disciplina vigente, possono essere relative a fatti che incidono sulla professionalità del magistrato sia in senso positivo che in senso negativo, in armonia con quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

Il comma 2 dell'articolo 11-*bis* corrisponde esattamente all'attuale comma 5 dell'articolo 11.

Al comma 3 dell'articolo 11-*bis*, corrispondente all'attuale comma 6 dell'articolo 11, oltre ad una modifica di mero coordinamento è stata aggiunta la previsione secondo cui il parere del consiglio giudiziario è redatto in modalità semplificata quando si ritenga di dover confermare il giudizio positivo formulato dal dirigente dell'ufficio nel proprio rapporto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), n. 2 della legge delega.

I commi 4 e 5 corrispondono agli attuali commi 7 e 14 dell'articolo 11; rispetto a quest'ultimo è stata effettuata una modifica di mero coordinamento normativo.

Ai commi 6 e 7 (il primo dei quali corrispondente al comma 8 del vigente articolo 11) si dà attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), n. 3, prevedendo che il Consiglio superiore della magistratura valuti la professionalità del magistrato *“esaminati in particolare il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato”*, prevedendosi altresì, in un'ottica di semplificazione della procedura valutativa, che il Consiglio superiore nel caso in cui ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva esprima il giudizio limitandosi a richiamare il parere stesso, senza ulteriore motivazione.

Il nuovo articolo 11-*ter* è infine relativo ai possibili esiti della valutazione di professionalità in termini di giudizio “positivo”, “non positivo” o “negativo”, e alle relative conseguenze.

Nel dettaglio, il comma 1 corrisponde al comma 9 dell'articolo 11, al quale è apportata una modifica di mero coordinamento.

Il comma 2 attua il criterio di delega previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), prevedendo che il giudizio positivo debba essere ulteriormente articolato nelle ulteriori valutazioni di “discreto”, “buono” o “ottimo” in relazione alla capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro, sulla base, come detto, dei criteri predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura.

I commi 3, 5 e 6 riproducono i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 11 oggi in vigore, mentre i commi 4 e 7 danno attuazione ai criteri di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l) della legge n. 71, prevedendo, rispettivamente:

- che dopo un primo giudizio “non positivo” possa essere espresso, in sede di rivalutazione, un secondo giudizio dello stesso tenore (e quindi non necessariamente “negativo” o “positivo”) quando permangono carenze non gravi in relazione ad un solo parametro. In questo caso, tuttavia, agli effetti negativi già previsti se ne aggiungono di ulteriori: il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza di due anni dal successivo giudizio “positivo” e, fino al decorso di due anni dalla valutazione positiva, il magistrato non potrà accedere a incarichi direttivi e semidirettivi né a funzioni di legittimità; inoltre, il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche



carenze di professionalità riscontrate e che sia assegnato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede;

- che dopo un primo giudizio “negativo” è possibile esprimere un giudizio “non positivo” (e quindi, anche in questo caso, non necessariamente “negativo” o “positivo”) se risultano solo carenze non gravi in relazione ad un solo parametro. Anche in questo caso, agli effetti negativi già previsti per questo ultimo tipo di provvedimento se ne aggiungono altri: il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza di quattro anni dal successivo giudizio “positivo” e, fino al decorso di quattro anni dalla successiva valutazione positiva, il magistrato non può accedere a incarichi direttivi e semidirettivi ovvero a funzioni di legittimità; inoltre, anche in questo caso il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale e che sia assegnato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede.

Il comma 8 riproduce il comma 13 dell'attuale articolo 11 contemplando anche l'ipotesi in cui un ulteriore giudizio “negativo” segua ad un giudizio “non positivo” espresso ai sensi del comma 7, mentre il comma 9 prevede un rinvio alla disciplina dell'audizione del magistrato già vigente, inserita nel nuovo articolo 11-*bis*.

Comma 3. L'accesso alle funzioni di legittimità e norme di coordinamento.

Le prescrizioni di cui al presente decreto, con riferimento all'accesso alle funzioni di legittimità, si innestano, in parte, sull'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, modificandolo. Si è ritenuto, tuttavia, di convogliare gran parte dell'intervento novellatore sull'articolo 12-*bis*, di nuova introduzione, per non appesantire la disposizione genericamente destinata a regolare i requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni (articolo 12) e per offrire un quadro organico e unitario della disciplina di accesso alle funzioni di legittimità, anche per il tramite della sua collocazione sistematica.

Le modifiche all'articolo 12 riguardano il comma 5 e il comma 14.

Al comma 5 dell'articolo 12, al requisito della quarta valutazione di professionalità, già prescritto per il conferimento delle funzioni di legittimità, è stato aggiunto quello dell'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni, con la precisazione che a questo fine non si tiene conto dei periodi trascorsi fuori del ruolo organico della magistratura.

Entrambe le prescrizioni sono fedelmente attuative dei principi di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) della legge n. 71/2022.

Il comma 14 dell'articolo 12 disciplina i criteri di conferimento delle funzioni di legittimità ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati, in deroga a quanto previsto al comma 5: la novella prevede l'applicabilità, al procedimento selettivo dei c.d. *juniores*, delle disposizioni di cui all'articolo 12-*bis*, disponendo tuttavia, in conformità al principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera m) della legge n. 71 del 2022, che in questo caso il conferimento delle funzioni di legittimità è possibile a condizione che la commissione per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme abbia espresso il giudizio di “ottimo”.

L'art. 12-*bis* disciplina compiutamente, come si è detto, i criteri di conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, con contestuale abrogazione dei commi 13, 15, 16 e 17 del previgente articolo 12, le cui prescrizioni sono trasfuse, sostituite o modificate dai commi 2, 3, 5, 6 e 8 dell'articolo di nuova introduzione, nei termini appresso specificati.

Il comma 1 prevede che al procedimento per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità si applicano i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, e che gli atti del procedimento sono pubblicati nel sito *intranet* istituzionale del Consiglio superiore della



magistratura, previo oscuramento dei dati sensibili individuati a cura del magistrato interessato. La disposizione costituisce attuazione del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera n) della legge n. 71/2022.

Nel comma 2 sono trasfuse integralmente le disposizioni dell'abrogato comma 13 dell'articolo 12 - al netto di due riferimenti normativi, il primo eliminato perché ridondante («articolo 10, comma 6») e il secondo aggiornato in virtù della nuova collocazione sistematica della norma (rimando all'articolo 12, comma 5, e non più «al comma 5 del presente articolo»).

Il comma 3 rimette al Consiglio superiore della magistratura di individuare, con propria delibera: a) i criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei parametri delle attitudini del merito e dell'anzianità, prevedendo, con riguardo a quest'ultima, che ad ogni valutazione di professionalità corrisponda un punteggio; b) il numero di provvedimenti, atti e pubblicazioni che il candidato può produrre nell'ambito del procedimento, e di quelli che devono essere valutati tra quelli estratti a campione in occasione delle ultime tre valutazioni di professionalità; c) i compensi spettanti ai componenti della commissione di cui al comma 2, entro il limite massimo dei due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del Consiglio stesso.

La lettera a) del comma 3 dà attuazione al principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) della legge n. 71/2022 che, sul punto, si discosta dall'impianto originario del disegno di legge c.d. Bonafede (A.C. 2681) e, accogliendo i rilievi critici formulati dal Consiglio superiore della magistratura nel parere del 29 aprile 2021, rimette all'organo di governo autonomo lo spazio regolamentare dei criteri per l'attribuzione di un punteggio per i parametri delle attitudini, del merito e dell'anzianità, oltre che del punteggio stesso.

La lettera b) del comma 3 dà attuazione al principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f) della legge n. 71/2022 e colma una lacuna pure segnalata nel citato parere del Consiglio superiore, consentendo la verifica del lavoro svolto dai magistrati collocati fuori ruolo, nei casi in cui l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che presuppongono particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica: la disposizione demanda, infatti, al Consiglio superiore della magistratura la disciplina delle modalità di acquisizione di «atti», oltre che di provvedimenti, dai quali sia possibile desumere le attitudini dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura. La previsione secondo cui entrano in valutazione atti e provvedimenti estratti a campione tra quelli adottati nel periodo corrispondente alle ultime tre valutazioni di professionalità, cui si aggiungono le pubblicazioni prodotte liberamente dai candidati, consente poi una verifica a tutto tondo sulle modalità con le quali il magistrato esercita la giurisdizione e garantisce un giudizio più veritiero sulle sue attitudini.

La lettera c) disciplina i compensi spettanti ai componenti della commissione di cui al comma 2 dell'articolo 12-*bis* e, sul punto, riproduce esattamente la previsione dell'abrogato comma 15 dell'articolo 12.

Il comma 4 prevede che, ai fini della valutazione delle attitudini: a) sono prese in considerazione anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire; b) è attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto della sussistenza di gravi anomalie nell'esito degli affari nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, come definiti al novellato articolo 11, comma 2, lettera a) dello stesso decreto legislativo n. 160 del 2006; c) è, altresì, attribuita rilevanza al pregresso esercizio delle funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; d) le attività esercitate fuori dal ruolo organico della magistratura sono valutate nei soli casi in cui l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme. Le lettere a), b) e c) del comma 4 costituiscono fedele attuazione del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d) della legge n. 71/2022, rimandando per ragioni di



coerenza sistematica alla nozione di grave anomalia per come definita dal novellato articolo 11, comma 2, lettera a). La lettera d) del comma 4 traspone fedelmente il principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera l) della legge n. 71/2022 in tema di valutazione, ai fini del giudizio sulle attitudini, delle attività esercitate fuori dal ruolo organico della magistratura.

Il comma 5 disciplina le modalità procedurali e i criteri sostanziali ai quali la commissione tecnica di cui al comma 2 deve conformarsi, nella sua valutazione in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme dell'aspirante alle funzioni di legittimità. La disposizione, di nuova introduzione, prevede che la commissione delibera con la presenza di almeno tre componenti ed esprime un parere motivato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, tenendo conto delle peculiarità delle funzioni esercitate dal candidato. La valutazione è fondata sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dall'aspirante, relativi allo specifico settore, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire. È altresì previsto che il Consiglio superiore della magistratura stabilisca il numero degli atti, provvedimenti e pubblicazioni estratti a campione e di quelli liberamente prodotti dall'aspirante e che, nella valutazione delle pubblicazioni, la commissione tiene conto della loro rilevanza scientifica. Sul piano sostanziale, la norma stabilisce che costituiscono criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, avuto riguardo alle funzioni esercitate: la capacità di esporre in modo chiaro, sintetico e persuasivo le questioni dibattute; l'impegno ricostruttivo sulle questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse; per i provvedimenti giudiziari, la concreta e puntuale risposta alle domande e alle eccezioni proposte e la capacità di ricostruire in modo ordinato e completo il pertinente quadro normativo e giurisprudenziale, avuto riguardo al rapporto tra fonti nazionali e sovranazionali, ove rilevante. È previsto, infine, in relazione ai soli magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, che il giudizio si fonda anche sull'attività di massimazione e di redazione di relazioni di orientamento, di segnalazione di contrasto nonché sugli studi preparatori per le udienze davanti alle sezioni unite civili e penali della Corte di cassazione. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, le previsioni di cui al comma 5 danno attuazione ai principi di delega di cui all'articolo 2, comma 3 lettere d), f) e h) della legge n. 71/2022 e si saldano a quelle di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 12-*bis*, avuto riguardo alla previsione di cui alla lettera b) del comma 3 circa il potere regolamentare dell'organo di governo autonomo rispetto al compendio degli atti, provvedimenti e pubblicazioni che entrano in valutazione e alla previsione di cui alle lettere a) e c) del comma 4, circa la necessaria congruenza tra le esperienze maturate dall'aspirante nel suo lavoro giudiziario e lo specifico ambito di competenza, penale o civile, nonché le specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire. La previsione per cui nella valutazione delle pubblicazioni la commissione tiene conto della loro rilevanza scientifica traspone fedelmente il principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g) della legge n. 71/2022. La seconda parte della norma dà attuazione al principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) della legge n. 71/2022 e introduce i criteri sostanziali che devono orientare la commissione tecnica nel giudizio sulla capacità scientifica del candidato, tra i quali spicca primariamente l'ossequio ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva che, ai sensi dell'articolo 121 del codice di procedura civile, qualificano la redazione di tutti gli atti del processo e sono determinanti per l'efficace svolgimento della funzione nomofilattica: per un verso, difatti, l'esposizione chiara e sintetica è perciò stesso più facilmente intelligibile e, per altro verso, testimonia della ragionevolezza del percorso argomentativo, considerato che non è possibile scrivere con chiarezza se non si è capaci di pensare con chiarezza. Il criterio relativo alla capacità di ricostruire in modo ordinato e completo il pertinente quadro normativo e giurisprudenziale, avuto riguardo al rapporto tra fonti nazionali e sovranazionali, rimanda alla necessaria padronanza delle fonti multilivello e, segnatamente, del riparto di competenza tra fonti interne e sovranazionali, essenziale per il giudice di ultima istanza anche al fine di promuovere in modo appropriato il dialogo tra giudice comune, giudice costituzionale e giudice della CGUE. Infine, la previsione di uno specifico criterio di valutazione in relazione ai soli magistrati addetti all'ufficio



del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisce invero dei principi di cui all'articolo 2, comma 3 lettere d) e h) della legge n. 71/2022.

Il comma 6 dispone che il parere della commissione tecnica si articola nei giudizi di “inidoneo”, “discreto”, “buono” o “ottimo” e che il giudizio di ottimo può essere espresso solo quando l'aspirante presenta titoli di particolare rilievo. La norma prescrive inoltre che il parere della commissione tecnica ha valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni. La disposizione traspone fedelmente i principi di delega di cui all'articolo 2, comma 3 lettere e) e i) della legge n. 71/2022, contemperando la preminenza del giudizio prettamente tecnico della commissione sulla capacità scientifica dell'aspirante (rientrante nel requisito delle attitudini), con la previsione della possibilità, per l'organo di governo autonomo, di esprimersi in dissenso, sia pure con onere di motivazione rafforzata, rispetto alla disposizione di cui all'abrogato comma 16 dell'articolo 12.

Il comma 7 prevede che, in relazione al solo conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, in caso di equivalenza nelle attitudini, nel merito e nell'anzianità, è preferito il magistrato che ha svolto le funzioni giudicanti di secondo grado per almeno quattro anni. La disposizione attua fedelmente il principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3 lettera b) della legge n.71/2022.

Il comma 8, infine, riproduce fedelmente le prescrizioni contenute nell'abrogato comma 17 dell'attuale articolo 12 decreto legislativo n. 160.

Nel comma 3 in esame del decreto è stato altresì effettuato un intervento di coordinamento, sopprimendo nel comma 5 dell'art. 12 un riferimento errato e, in ogni caso, incoerente. Infatti, la previsione per cui «resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni» è superata dal fatto che quelle previsioni sono confluite nell'art. 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e, peraltro, l'art. 103 citato contiene una previsione che contrasta con l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 160 del 2006. Infatti, mentre quest'ultima previsione richiede per il conferimento delle funzioni di sostituto della procura nazionale antimafia e antiterrorismo la quarta valutazione di professionalità, l'art. 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 richiede solo la terza valutazione. E', quindi, necessario un allineamento che viene effettuato tramite la soppressione in esame e l'intervento di cui *infra* sull'art. 103.

Comma 4. Ulteriore intervento di coordinamento. Il comma 4 effettuata un mero intervento di coordinamento, sopprimendo nell'art. 13 una disposizione che è esattamente identica ad altra, introdotta con portata generale, nell'art. 52 del medesimo decreto legislativo 160/2006, di cui si dirà *infra*.

Comma 5. Conferimento di funzioni direttive e semidirettive e conferma

I commi 3 e 4 inseriscono nel decreto legislativo n. 160 del 2006 i nuovi articoli 46-bis, 46-ter, 46-quater, 46-quinquies, 46-sexies, 46-septies, 46-octies, 46-nonies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies e 46-terdecies, al fine di disciplinare nel dettaglio il procedimento e i presupposti per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, a fronte del fatto che il decreto legislativo 160/2006 non dettava per il procedimento alcuna disposizione e limitava a pochi riferimenti contenuti nell'art. 12, commi 11 e 12 l'indicazione dei presupposti per il conferimento di detti incarichi, tanto che l'intera disciplina era dettata dall'organo di autogoverno, seppure con previsioni prive di alcune portata normativa.

Il legislatore delegante ha, invece, ritenuto che fosse necessario assegnare alla fonte primaria la disciplina del procedimento e dei presupposti relativi ad un momento così rilevante dell'autogoverno.

La collocazione scelta per le norme in esame deriva dal fatto che nel decreto legislativo n. 160 del 2006 è ancora vigente (benché ampiamente svuotato nel suo contenuto) il capo IX, rubricato “incarichi semidirettivi e direttivi”, nel quale sono collocati gli artt. 45 e 46 che si occupano della



temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, per cui è del tutto fisiologico disciplinare il procedimento per il conferimento di quelle funzioni e la procedura relativa alla conferma nell'incarico in quel medesimo capo.

Il procedimento per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive

Con riferimento al procedimento, la prima fase, di apertura del procedimento, disciplinata dall'**art. 46-bis** (*Forme e limiti della domanda*), prende avvio con la presentazione della domanda da parte dell'interessato a partecipare a un concorso per il conferimento di tutte le funzioni direttive o semidirettive di cui all'articolo 10, 7, 7-bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Non v'è altro modo di presentarla/depositarla, a pena di inammissibilità, che non sia mediante l'utilizzo del sito intranet del Consiglio superiore della magistratura. Pare il modo più snello in cui si può procedere, posto che, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettera a, della legge n. 71/2022 cit., "gli atti dei procedimenti" devono essere sempre e tutti "pubblicati nel sito intranet" stesso. Ciò detto, circa il *quomodo* della presentazione, è apparso opportuno rimetterne la decisione al Consiglio superiore, che avrà il solo obbligo di attenersi, nell'assumere le determinazioni di sua competenza, ai più volte citati principi di cui alla legge n. 241/1990.

La norma prevede, inoltre, che la domanda andrà corredata dei documenti rilevanti, che spetta al Consiglio superiore indicare, con il solo vincolo della necessaria contestualità tra presentazione dell'istanza e deposito dei documenti.

Invece, i commi 3 e 4 dell'art. 1 stabiliscono - in ossequio all'esigenza espressamente imposta dall'art. 2, co. 1, lettera a, della legge n. 71/2022 cit. - limiti relativi alla contemporanea pendenza di una pluralità di domande da parte di ogni magistrato.

La lettera della legge di delega si esprime come segue: "prevedere il divieto di contemporanea pendenza di più di due domande di conferimento di funzioni direttive o semidirettive", lasciando aperta, al riguardo, più di una possibilità interpretativa in ogni caso rispettosa del testo di legge (due domande in tutto, a prescindere che si tratti di funzioni direttive o semidirettive; due domande per tipo di funzione; ecc. ...).

Si è optato per la soluzione più garantista per il richiedente che pare, oltretutto, la più logica. In nessun caso, quindi, il magistrato può avere pendenti più di due domande per il conferimento di un incarico direttivo e due per il conferimento di un incarico semidirettivo, anche se le domande di incarico semidirettivo sono relative al medesimo ufficio giudiziario. Al magistrato richiedente, in linea con la già menzionata soluzione viene sempre assicurata la possibilità di tutelare al meglio il proprio interesse, perché spetta a lui la facoltà di revocare (antecedentemente o contestualmente alla presentazione della nuova domanda o delle nuove domande), la domanda o le domande depositate in precedenza, in maniera tale da non eccedere il numero di istanze poco sopra ricordato. A questa libertà del singolo magistrato, fa fronte un vincolo per il Consiglio superiore cui è impedita per legge la presa in considerazione e quindi la valutazione delle eventuali domande "successive" (con una priorità stabilita automaticamente dalla data del deposito) che eccedono il limite di 2 + 2 di cui *supra*.

L'**art. 46-ter** (*Pubblicità e trasparenza*) della proposta disciplina, per prima cosa, la pubblicità e la trasparenza dell'inizio del procedimento, stabilendo, a carico del Consiglio superiore l'onere di dare immediata pubblicità al deposito della domanda e a quello della eventuale revoca, tramite inserimento nel sito *intranet* e di darne contestuale comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza.

Ma, soprattutto, al comma fissa il principio innovativo per cui nel medesimo sito sono resi accessibili a tutti gli utenti i documenti del procedimento e, in particolare, l'autorelazione, il rapporto del dirigente dell'ufficio di appartenenza, il parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo, il parere del consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio nazionale forense, salvo dovere eliminare dalla documentazione pubblicata i riferimenti a dati personali di cui dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile



2016. Una tutela della *privacy* che è da attuare non già escludendo la pubblicazione dell'intero documento, ma solo mediante oscuramento dei dati, a cura del gestore del sito ma su indicazione obbligatoria dell'interessato. È la legge di delega n. 71/2022 cit. a stabilire, nell'art. 2, comma 1, lettera a), la necessità di tutelare “le esigenze di protezione dei dati sensibili, da realizzare con l'oscuramento degli stessi”.

La previsione per cui è posto in capo al magistrato che ha proposto la domanda di dare precisa indicazione al gestore del sito di ciò che deve restare riservato discende dal fatto che è suo l'interesse primario a vedere tutelato il proprio diritto alla riservatezza.

Posto che il procedimento di che trattasi vede coinvolti - per espressa volontà del Legislatore delegante - sia tutti i magistrati potenzialmente interessati a intervenire nel procedimento stesso siccome portatori di una pluralità di interessi, sia soggetti che magistrati non sono, sta logicamente in capo al Consiglio superiore, immediatamente dopo aver preso contezza del deposito di domande e/o revoche, il dovere di provvedere a un duplice adempimento che si fonda sulla matrice unitaria della “pubblicità”. Il deposito deve essere reso pubblico attraverso due canali: l'inserimento nel sito intranet, in modo tale che sia conoscibile da tutti i magistrati, e la comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza del magistrato interessato a che possa a sua volta provvedere a quanto di sua spettanza e cioè - ai sensi dell'art. 46-*sexies* dell'articolato, sul quale si tornerà tra breve - darne immediata comunicazione ai dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario del candidato stesso, nonché al consiglio dell'ordine degli avvocati o al Consiglio nazionale forense, invitandoli a trasmettere al consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo i loro eventuali pareri (di cui *infra*) entro dieci giorni dalla comunicazione.

Sempre tramite consultazione del sito intranet, gli utenti interessati avranno la possibilità di accedere ai documenti concernenti il procedimento. Alcuni saranno a disposizione sin da subito, altri verranno pubblicati man mano che verranno formandosi e perfezionandosi: si pensi, in particolare alla c.d. autorelazione, al rapporto del dirigente dell'ufficio di appartenenza, al parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo, al parere del consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio nazionale forense.

La norma, infine, detta una previsione analoga quella prevista in materia di valutazione di professionalità, fondata su ragioni di economicità procedimentale e di eguaglianza sia formale che sostanziale del procedimento. In particolare è previsto che il Consiglio superiore detta disposizioni idonee a definire i moduli per la redazione della documentazione di cui al comma 2 (autorelazione; rapporto del dirigente dell'ufficio di appartenenza; parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo; parere del consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio nazionale forense), improntati ai principi di sinteticità e di chiarezza espositiva, stabilendo anche il numero massimo di pagine per ciascuna tipologia di documento.

L'art. 46-*quater* (*Ordine di trattazione e durata del procedimento*) interviene in attuazione del principio di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge di delega n. 71/2022 cit. per imporre un regime di trattazione temporale delle pratiche modulato sulla data di scopertura dei posti, al fine di eliminare, per quanto possibile, valutazioni e scelte di natura discrezionale, spesso motivate da esigenze poco commendevoli, quali quelle di poter gestire contemporaneamente più pratiche e facilitare accordi nella copertura dei relativi incarichi.

La disposizione specifica, in tal senso, che i lavori della commissione deputata a formulare proposte al plenum del Consiglio superiore circa il “conferimento degli uffici direttivi” (di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195), così come i successivi lavori dello stesso plenum, vanno disciplinati in maniera tale “che le procedure di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, distinte in relazione alla copertura di posti direttivi e di posti semidirettivi, siano trattate e definite secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti”, che è un ordine di trattazione oggettivo.



Ciò con tre sole eccezioni, in linea con quanto consentito dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 71/2022.

La prima, da considerare prioritaria - e non pare il caso di motivarne la ragione anche perché citata espressamente dal legislatore delegante - riguarda la trattazione dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, che, per l'assoluta rilevanza degli incarichi deve sempre essere trattata prioritariamente.

La seconda eccezione si impone, invece, in ragione del fatto che la decisione definitiva su una procedura, che pure dovrebbe precedere nel tempo, è preclusa da «motivi oggettivi», purché ciò sia deliberato con provvedimento motivato della commissione; nel quale caso, però, v'è l'obbligo di trattare esclusivamente le procedure che seguono immediatamente nell'ordine temporale.

La terza eccezione, che impone la necessità di trattare prima una procedura che di per sé seguirebbe ove si rispettasse l'ordine temporale, è imposta dalla sussistenza di «una particolare situazione locale di grave disagio dell'ufficio interessato dalla procedura, costituito dalla scoperta dell'organico in misura superiore al 20 per cento» oppure dalla «contestuale scoperta dell'incarico direttivo e di almeno il 50 per cento degli incarichi semidirettivi dell'ufficio». Anche questa deroga va deliberata con provvedimento motivato della commissione.

In ogni caso, nel sito *intranet* del Consiglio superiore andrà pubblicato l'ordine in cui verranno affrontate le singole pratiche, nonché ogni provvedimento che stabilisca una deroga rispetto alla regola generale in materia di trattazioni, non previsto solo per la particolare fattispecie costituita dalla necessità di provvedere alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Ancora una volta in ossequio a ragioni di economicità e di snellezza procedimentale, oltre al fatto che per tutti i procedimenti amministrativi, proprio in forza della legge 241/1990, sono previsti “tempi effettivi di conclusione” (art. 2, comma 1, della legge 241/1990), la norma in esame si è anche fatta carico di prevedere una precisa scansione temporale del procedimento.

Al riguardo, in primo luogo, si interviene al fine di prevedere che la fase (istruttoria) della “trattazione in commissione” non possa durare per più di quattro mesi, avendo come *dies a quo* non la effettiva presentazione di una domanda o di più domande, ma la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Peraltro, per agevolare il lavoro di commissione e plenum, ma mantenendo il punto fermo della necessità di prevedere precise scansioni temporali, dopo i detti “quattro mesi” sono previsti ulteriori “sessanta giorni” che la commissione ha a disposizione per trasmettere la proposta al plenum del Consiglio superiore, una volta terminata la trattazione.

Inoltre, per il caso in cui l'adunanza plenaria del Consiglio ritenga (e deliberi in tale senso) di dovere investire la commissione di un'ulteriore fase valutativa, la commissione ha l'onere di trattare in via prioritaria la pratica, con la concessione di un ulteriore tempo massimo di 30 giorni.

Gli artt. 46-quinquies (Audizioni) e 46-sexies (Fonti di conoscenza ai fini del conferimento degli incarichi direttivi) della proposta di articolato riempiono di taluni, peculiari e in parte innovativi, contenuti l'attività istruttoria della commissione di cui al già ricordato art. 11, comma 3, della legge n. 195/1958, nonché la fase decisionale deliberativa del Consiglio Superiore nella sua collegialità.

Sempre ai fini del conferimento di incarichi direttivi, la prima disposizione prende in considerazione le “audizioni” avanti la commissione istruttoria che, in linea di massima, devono essere estese a tutti i candidati; ma che - secondo le indicazioni di cui alla legge di delega - possono essere limitate ad “almeno tre candidati”, se questi, complessivamente, sono più di cinque.



Con l'effetto, che fino a cinque candidati deve sempre essere effettuata l'audizione di tutti, mentre oltre i cinque candidati, l'audizione deve sempre riguardare tre di essi, ma non necessariamente solo tre.

Per la scelta dei candidati da sentire, a fronte della previsione della delega, che impone di tener conto "delle indicazioni di tutti i suoi componenti", si è previsto essi debbano essere "individuati dalla stessa commissione in modo tale che ciascun componente possa indicare almeno un candidato". Una soluzione che, al più, può comportare l'individuazione di sei candidati, ma che, in termini virtuosi valorizza anche l'indicazione del singolo componente della commissione.

Nell'illustrare, poco più sopra, l'art. 46-ter della presente proposta di articolato, si è ricordato come il deposito della domanda e/o della revoca provochi l'immediata necessità di dare al medesimo adeguata pubblicità, ciò che avviene sia inserendo l'atto nel sito intranet a che risulti visibile, leggibile e consultabile per tutti i magistrati, sia dando di esso comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza del magistrato interessato, il quale lo comunica sua volta a un numero determinato e pre-individuato di soggetti. Si tratta dei dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario del candidato stesso, del consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio Nazionale Forense.

Una disposizione che si connette a quella del comma 1 dell'art. 46-sexies in esame, che si occupa di ridefinire le fonti di conoscenza del Consiglio superiore.

In aggiunta agli elementi esaminati in sede di valutazione di professionalità e a quelli contenuti nel fascicolo personale del magistrato, ai fini del conferimento degli incarichi direttivi, il Consiglio superiore della magistratura "deve tenere conto del parere espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati competente per territorio in relazione all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati", nonché degli eventuali pareri espressi dai magistrati e dai dirigenti amministrativi assegnati al medesimo ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio.

Per quanto riguarda questi ultimi, si è data attuazione alla delega, nella parte in cui voleva che fossero assunti "in forma semplificata e riservata, escluso in ogni caso l'anonimato", ripetendone il testo nella norma precettiva, con l'effetto di rimettere al Consiglio la disciplina di modalità che rispettino quelle caratteristiche.

Peraltro, si è ritenuto di disciplinare anche il contenuto dei predetti pareri e, attesa la loro natura di "fonti di conoscenza" serventi al "conferimento degli incarichi direttivi", si è stabilito che quelli a firma dei magistrati e quelli provenienti dal consiglio dell'ordine degli avvocati (o del Consiglio nazionale forense) dovranno limitarsi alla "esclusiva rappresentazione di eventuali fatti specifici, relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione delle attitudini del candidato".

Invece, i pareri dei dirigenti amministrativi, a firma del vertice dell'apparato di dirigenza amministrativa dell'ufficio giudiziario di provenienza del candidato, non potranno - per ovvie ragioni relative alla loro competenza per funzione e mansione - che riguardare fatti specifici relativi all'organizzazione dell'ufficio e ai rapporti con il personale amministrativo.

L'art. 46-septies della proposta di articolato è interamente dedicato alla modalità da seguire nelle attività di acquisizione e di disposizione dei pareri di cui alla disposizione che immediatamente lo precede.

Ricevuta dal Consiglio superiore notizia della domanda di partecipazione al concorso, il dirigente dell'ufficio di provenienza del candidato ne dà immediata comunicazione sia ai dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario del candidato stesso, sia al consiglio dell'ordine degli avvocati (o, nei casi da poco ricordati, al Consiglio Nazionale Forense), invitando gli uni e l'altro a formulare i loro pareri e a trasmetterli al consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo entro dieci giorni dalla comunicazione.

Gli eventuali pareri dei magistrati assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza del candidato - che apprendono della domanda di partecipazione al concorso direttamente dal sito intranet istituzionale



del Consiglio superiore - vanno trasmessi al consiglio giudiziario o al Consiglio Direttivo egualmente entro dieci giorni, con un termine che decorre dalla data di pubblicazione della domanda nel sito intranet.

Ricevuti i pareri di cui sopra, il consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo competenti ne danno immediata comunicazione al magistrato interessato, allegando i pareri stessi. Ma ciò solo nel caso in cui i Consigli li ritengano rilevanti ai fini delle loro determinazioni. Ove così accada, il magistrato può, nei dieci giorni successivi a detta comunicazione, o formulare osservazioni scritte indirizzate al consiglio territorialmente competente, ovvero chiedere di essere audito, evidente essendo il suo diritto a far sentire la sua voce, qualora ritenga di doversi tutelare, o di dover comunque replicare a fronte di quale che sia informazione, dato, commento ecc. che, contenuto nel parere, egli ritenga lesivo di una sua posizione giuridica soggettiva.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio superiore - nella sua piena indipendenza decisionale - ritenga di prendere in considerazione (anche o solo) pareri che, nella fase precedente, il consiglio Giudiziario o il Consiglio Direttivo abbiano ritenuto non rilevanti ai fini delle loro determinazioni, sta in capo al Consiglio Superiore il dovere di instaurare il contraddittorio con l'interessato affinché quest'ultimo possa pienamente godere delle garanzie di difesa.

Un profilo specifico di intervento riguarda, infine, la materia della valutazione e comparazione dei profili dei candidati per l'assegnazione di incarichi direttivi e semidirettivi.

Nell'ambito del procedimento sopra delineato relativo alla selezione degli aspiranti a un incarico direttivo o semidirettivo, gli aspetti della valutazione e comparazione dei profili dei candidati sono trattati all'art. 2, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71 (legge Delega), ed in particolare alle lettere c), d), e), f).

L'attuazione di tali principi deve essere ovviamente coordinata con le specifiche disposizioni già previste all'art.12, commi 10, 11 e 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n.160, di guisa che l'organo di governo Autonomo dovrà pervenire alle sue determinazioni, prendendo specificamente in esame il merito, le attitudini e l'anzianità, secondo le regole che di seguito saranno illustrate.

Nell'art. 46-octies (Valutazione e comparazione dei candidati), viene delineata la disciplina relativa alla valutazione dei candidati, incluso il delicato momento in cui si compendia il giudizio di comparazione.

A fronte dei principi contenuti nella legge Delega, la Commissione ha preliminarmente ritenuto necessario, al fine di rendere più concreta, precisa e pertinente la valutazione consiliare, operare una distinzione metodologica tra le varie tipologie di incarico, individuando nove diverse categorie di incarichi direttivi e semidirettivi. Questa distinzione consentirà di finalizzare la valutazione, alla specificità dell'incarico da ricoprire, potendo dunque valorizzare, anche in chiave selettiva, competenze ed esperienze più adeguate all'incarico da ricoprire.

La valutazione dei candidati dovrà essere operata, quindi, distinguendo in primo luogo tra:

- uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo grado;
- uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di secondo grado;
- uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni;
- uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di grandi dimensioni;
- uffici direttivi giudicanti e requirenti specializzati;
- uffici direttivi giudicanti e requirenti di secondo grado;
- uffici direttivi, superiori e apicali, giudicanti di legittimità;
- uffici direttivi, superiori e apicali, requirenti di legittimità;
- uffici di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e di procuratore aggiunto.

Accanto a ciò si è prevista una distinzione fondata sulle dimensioni (piccole, medie e grandi) degli uffici. Con riferimento specificamente all'individuazione dei criteri per la distinzione degli uffici di



piccole, medie e grandi dimensioni, si è peraltro ritenuto corretto optare per un rinvio ad una disciplina di dettaglio rimessa al Consiglio superiore, oltre che allo scopo di salvaguardare l'ambito di discrezionalità dell'Organo di governo autonomo, anche in considerazione delle maggiori informazioni a disposizione del Consiglio circa gli elementi concreti da porre alla base di questa ripartizione.

Infine, si è ritenuto di procedere alla definizione dei concetti di merito e attitudini, che dovranno essere tenuti distinti, non solo dal punto di vista concettuale (essendo inerenti a differenti ambiti valutativi), ma anche dal punto di vista del loro contenuto e della loro concreta ricostruzione.

Si è dunque previsto che il merito investa la verifica dell'attività svolta dal magistrato nel corso dell'intera carriera, con la ricostruzione completa del profilo professionale, alla stregua dei parametri normativi costituiti da capacità, laboriosità, diligenza e impegno ai sensi e nei limiti dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenuti nei pareri per le valutazioni di professionalità.

Quanto alle attitudini, si prevede che le stesse consistano nelle competenze organizzative, abilità direttive, sia effettive che in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali, maturate sia partecipando ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura che nelle esperienze giudiziarie e, nei limiti di quanto previsto nel successivo art. 46-*nomies*, al di fuori dell'attività giudiziaria.

Nella valutazione dei profili dei candidati è stabilito, come richiesto dalla delega, che le attitudini debbano essere positivamente accertate, anche con riferimento alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, oltre che con riferimento agli altri elementi parimenti specificati nella delega.

A corredo di tale disposizione, per renderne possibile l'applicazione con riferimento alla conoscenza dell'ufficio per cui si è presentata la domanda, viene previsto che il Consiglio superiore della magistratura, a seguito della pubblicazione del posto, renda disponibili non solo il progetto organizzativo o tabellare dell'ufficio in questione, ma anche le eventuali successive variazioni, nonché i prospetti statistici relativi ai flussi e alle pendenze degli affari. Ciò al fine di porre tutti i candidati, non solo quelli provenienti dall'ufficio messo a concorso o da quelli territorialmente più vicini, nella condizione di avere accesso alle informazioni necessarie per dimostrare la conoscenza, appunto, del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione.

Chiarite le nozioni di merito e attitudini, quali contenuti del giudizio di valutazione, si è ritenuto necessario operare una distinzione tra il momento meramente valutativo e quello più precisamente comparativo.

Il primo attiene, infatti, alla ricostruzione del profilo professionale del magistrato e alla valutazione, sulla base degli elementi di conoscenza a disposizione, dalla sua concreta idoneità direttiva, il secondo riguarda invece il giudizio funzionale alla selezione finale, che deve essere il frutto di una comparazione quanto più rigorosa e certa.

Per questa ragione si è ritenuto, da un lato, di individuare (tenute presente le previsioni della delega e del decreto legislativo 160/2006) gli elementi che devono necessariamente concorrere alla comparazione tra loro dei vari candidati.

Infine, si è ritenuto di introdurre, per dare attuazione al principio di certezza, oggettività e prevedibilità delle decisioni consiliari – principi caratterizzanti la delega –, la regola secondo cui il Consiglio superiore della magistratura dovrà predeterminare il rilievo da attribuire a tali elementi, per cui sarà compito dello stesso Consiglio superiore definire i criteri secondo cui sarà condotta la comparazione tra i candidati.



Sotto questo profilo l'attribuzione di tale delicato e nevralgico compito all'organo di governo autonomo, che dovrà dotarsi di proprie regole, appare necessaria al fine di salvaguardare l'ambito di discrezionalità riconosciuta al Consiglio, alla luce del suo rilievo costituzionale.

Più nello specifico.

Alla lettera a) dell'art. 46-*octies*, comma 7, viene prevista la valorizzazione del profilo del merito degli aspiranti, ricostruito, per come osservato in precedenza, dall'intera carriera professionale del magistrato, alla stregua dei parametri normativi costituiti da capacità, laboriosità, diligenza e impegno ai sensi e nei limiti dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenuti nei pareri per le valutazioni di professionalità.

Deve essere valutata, poi (lettera b dell'art. 46-*octies*, comma 7), la capacità di efficiente organizzazione del lavoro, tenuto conto, per come stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge delega, dell'attività svolta nell'esercizio di un eventuale precedente incarico direttivo o semidirettivo, non con valutazione astratta, ma sulla base dei risultati concretamente conseguiti in termini qualitativi e quantitativi. Particolarmente rilevante sotto questo profilo sarà anche l'esame degli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso i quali il candidato svolge o ha svolto le funzioni.

Nella stessa logica di effettività dei risultati conseguiti si pone l'elemento (lettera c dell'art. 46-*octies* comma 7) delle pregresse esperienze di direzione, organizzazione, collaborazione e coordinamento investigativo nazionale.

Ulteriore elemento (lettera d dell'art. 46-*octies*, comma 7) da valutare in concreto, previsto dall'art. 2, comma 1, lettera m) della legge delega, è la capacità dell'aspirante, che abbia già svolto incarichi direttivi o semidirettivi, di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto tabellare o organizzativo dell'ufficio, di programmare e realizzare con tempestività gli adattamenti organizzativi e gestionali, di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari nel rispetto della loro autonomia, favorendone la partecipazione ai processi decisionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio. Sviluppando l'indicazione contenuta nella legge delega si è voluto riempire di contenuti il parametro riguardante la concreta gestione dell'ufficio, dalla sua organizzazione tabellare, alla necessità di modulare gli stessi strumenti tabellari, sino ai rapporti di collaborazione con magistrati e funzionari, per una gestione partecipata dell'ufficio.

Particolarmente importante, per le attribuzioni attuali del capo di un ufficio giudiziario, è poi la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici (lettera e dell'art. 46-*octies*, comma 7), allo scopo di meglio calibrare le risorse dell'ufficio, nell'ottica di una più efficiente risposta alla domanda di giustizia. Con riferimento a detto elemento si è ritenuto di rimettere al Consiglio superiore della magistratura, senza predeterminarlo, il novero delle esperienze che potranno essere valorizzate al riguardo, come ad esempio, il ruolo di componente della Commissione Flussi istituita presso i consigli giudiziari, di componente della struttura tecnica per l'organizzazione presso il Consiglio superiore o l'aver ricoperto l'incarico di referente distrettuale per l'innovazione.

Nella valutazione dei profili dei candidati (lettera f dell'art. 46-*octies*, comma 7) il Consiglio dovrà tener conto, per come stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera g) della legge delega, della documentazione relativa a precedenti conferme negli incarichi, oltre che delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura su precedenti provvedimenti tabellari e organizzativi adottati dai candidati. In quest'ottica particolare attenzione dovrà essere riservata al caso, peraltro previsto dall'art. 2, comma 1, lettera l) della legge delega, di reiterata, mancata approvazione di provvedimenti organizzativi per violazioni significative riguardanti la legittimità e non il merito delle scelte adottate.

Viene previsto, con riferimento all'attribuzione di incarichi per i quali è richiesta una particolare specializzazione (lettera g dell'art. 46-*octies*, comma 7), che il Consiglio debba tener conto delle specifiche competenze acquisite dal magistrato nel corso della carriera. Sarà il Consiglio superiore a stabilire gli incarichi cui si riferisce tale indicazione di particolare specializzazione.



In considerazione del fatto che la direzione di un qualsiasi ufficio giudiziario giudicante o requirente presuppone, per la migliore organizzazione dei servizi, in ambito penale come in ambito civile, una conoscenza quanto più possibile ampia, articolata e multidisciplinare della realtà giudiziaria, è previsto (lettera h dell'art. 46-*octies*, comma 7) che il Consiglio valuti espressamente la varietà e completezza delle esperienze maturate nell'esercizio dell'attività giudiziaria. Si tratta di un valore aggiunto che arricchisce il patrimonio di conoscenze e competenze dell'aspirante.

Per la direzione degli uffici giudiziari risulta parimenti imprescindibile la conoscenza delle norme ordinamentali, per cui è previsto (lettera i dell'art. 46-*octies*, comma 7) che il Consiglio presti particolare attenzione, nella valutazione degli aspiranti, alla documentata conoscenza delle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario. E ciò, nella logica di effettività che ispira il sistema ordinamentale, sulla base di esperienze acquisite sul campo, nell'ambito del governo autonomo ovvero nel contributo fornito all'organizzazione degli uffici.

Sulla base della considerazione poi che, per un magistrato che ricopra incarichi direttivi o semidirettivi in un ufficio giudiziario, sia indispensabile la capacità di avere costante cura del proprio aggiornamento professionale e di quello dei magistrati dell'ufficio o della sezione che dirige, viene previsto (lettera l dell'art. 46-*octies*, comma 7) che il Consiglio attribuisca rilievo anche alle competenze acquisite nello svolgimento di attività formative da parte degli aspiranti.

Nell'attribuzione degli incarichi, inoltre, viene previsto (lettera m dell'art. 46-*octies*, comma 7) che il Consiglio valuti espressamente le capacità relazionali dell'aspirante, sia con riferimento ai rapporti interni all'ufficio che con riferimento, all'esterno, ai rapporti con gli altri interlocutori istituzionali.

Nell'ottica della complessiva valutazione dei candidati, viene previsto infine (lettera n dell'art. 46-*octies*, comma 7), che il Consiglio tenga conto di quanto emerso nell'ambito dei corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura per la formazione degli aspiranti dirigenti, in forza della disposizione di cui all'articolo 26-*bis*, comma 3 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

La disciplina riguardante il giudizio comparativo si completa poi con la fondamentale previsione contenuta nel comma 8 dell'art. 46-*octies*, secondo cui i parametri delle attitudini e del merito, non solo dovranno essere apprezzati sulla scorta dei risultati concretamente conseguiti nell'esercizio delle funzioni, ma dovranno essere valutati con giudizio coerente e uniforme in tutte le procedure omologhe.

Si è voluto cioè dare rilevanza specifica ai criteri di coerenza e uniformità del giudizio, ovviamente riferiti a procedure omologhe, al fine di evitare possibili disparità di trattamento e per assicurare il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione di precise indicazioni contenute nella delega.

Nel dare attuazione ai criteri di delega di cui all' articolo 2, comma 1, lettera e) legge 17 giugno 2022, n. 71, ai fini del giudizio sulle attitudini organizzative (non, dunque, del profilo del merito) ci si è fatti carico anche di valutare specificamente il rapporto con gli incarichi in aspettativa e fuori ruolo.

Per questo aspetto l'**articolo 46-*nonies*, al comma 1**, prevede una disciplina differenziata per gli incarichi svolti in regime di aspettativa e di fuori ruolo. In particolare, mentre è esclusa *tout court* la valutabilità dei primi, che hanno natura residuale e la cui autorizzazione è, come visto sopra, legata a presupposti diversi, vengono invece dettagliati i casi particolari nei quali l'esperienza fuori ruolo assume rilevanza, per la sua riconoscibile vicinanza o attinenza all'attività giudiziaria.

Al fine di evitare che nella valutazione comparativa venga dato rilievo al dato, di per sé neutro, del conferimento dell'incarico, si prevede che tali esperienze siano valutabili soltanto nei casi in cui, congiuntamente, da un lato siano state svolte (e in modo *positivo*) presso il Ministero della giustizia, la Scuola superiore della magistratura, presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale e organismi giudiziari internazionali; dall'altro, e per assicurare la massima trasparenza della valutazione, rispondano ai criteri che il Consiglio superiore della magistratura dovrà indicare, in via



preventiva e generalizzata, per definirne l' idoneità alla acquisizione delle menzionate attitudini organizzative (che la norma declina nei diversi profili di acquisizione delle ulteriori capacità ordinarie, gestionali, direttive, di razionalizzazione delle risorse e programmazione dei risultati coerenti con le specificità dell'attività giudiziaria).

Il comma 2 dà concretezza alle previsioni precedenti, dettagliando il procedimento mediante il quale le informazioni rilevanti vengono portate a conoscenza del Consiglio superiore della magistratura, ai fini della formulazione del giudizio. Si prevede infatti che l'interessato trasmetta, con l'autorelazione, la relazione dell'autorità conferente l'incarico e ogni altra documentazione attinente alla professionalità che dimostri l'attività in concreto svolta.

Al comma 3 si stabilisce, in coerenza con l'impianto complessivo della riforma e con la specificità degli incarichi legati a mandati elettivi o incarichi governativi, la loro irrilevanza ai fini della valutazione.

Uno specifico ambito di intervento è riferito anche alla procedura di conferma, che viene ad essere disciplinato dagli articoli 46-*decies* e seguenti.

In sede di attuazione della disciplina della conferma si è in primo luogo affrontata, nel comma 1, dell'**art. 46-*decies*** (*Valutazione ai fini della conferma*) la disciplina dei pareri e delle osservazioni previsti in sede di delega.

Il testo della delega è parso molto chiaro nel prevedere il parere "incrociato" solo per il procuratore della Repubblica e per il presidente del tribunale (in via di interpretazione l'indicazione può essere intesa come riguardante anche i corrispondenti uffici minorili). Proprio in tale ottica, si è ritenuto estraneo alla delega prevedere il parere "incrociato", ai fini della conferma, anche per gli altri uffici, direttivi e semidirettivi di secondo grado o di legittimità; così come per i dirigenti degli uffici di sorveglianza.

Inoltre, per circoscrivere e, nel contempo, per rendere realmente utile l'ambito valutativo, che potrebbe interferire con la scelta consiliare e con gli esiti della stessa, perché tale parere ove generico e aspecifico potrebbe poi essere posto a base del ricorso dell'interessato o di controinteressato, facendo parte della procedura, è parso opportuno precisare che il parere richiesto ai diversi soggetti deve essere limitato alla rappresentazione di "fatti specifici" rilevanti per la valutazione delle attitudini direttive o semidirettive del magistrato, con esplicita riserva al Consiglio superiore della magistratura del giudizio sulla rilevanza ai fini della nomina (comma 2).

È stato poi necessario garantire il contraddittorio, in ossequio ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, cui la legge delega impronta i procedimenti in materia di nomina e di conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi (comma 2).

Si è poi introdotta una specifica disciplina del materiale conoscitivo da acquisire ai fini della valutazione sulla conferma, specificando che debbano essere acquisiti, oltre alla relazione del magistrato sull'attività svolta, il parere del consiglio giudiziario e l'ulteriore documentazione contenuta nel fascicolo di cui all'articolo 10-*bis*, anche i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione, i rapporti, raccolti a campione, da lui redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio, gli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il magistrato svolge le funzioni, il programma delle attività annuali previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, nonché le risultanze del bilancio sociale eventualmente predisposto (comma 3).

In modo connesso si è specificamente richiesto che il rapporto del capo dell'ufficio, per le sole funzioni semidirettive, contenga una valutazione dell'apporto del magistrato rispetto all'adozione di provvedimenti organizzativi e alla sua capacità di darvi attuazione (comma 5).

Infine, sempre in ossequio alla legge 7 agosto 1990 n. 241, si è fissata per legge un termine massimo di durata della procedura, al fine di un grave inconveniente che la prassi ha evidenziato: ossia la



definizione della procedura di conferma ampiamente dopo la scadenza del quadriennio, con una proroga di fatto dell'incarico. In tal modo si soddisfano le esigenze della buona amministrazione, ma anche quelle del magistrato interessato ad essere valutato entro un periodo congruo e accettabile di tempo: pertanto, è stato previsto che il procedimento per la valutazione dell'attività svolta, anche in caso di mancata richiesta di conferma, deve concludersi entro un anno dalla scadenza del quadriennio (comma 6)

L'art. 46-undecies (*Mancata richiesta di conferma*) disciplina la mancata richiesta di conferma. La disciplina introdotta è mera attuazione formale della legge delega, che ha espressamente voluto che sia valutato anche il magistrato che non chiede la conferma, allo scopo di evitare che il magistrato si possa sottrarre alla valutazione, semplicemente non chiedendo la conferma, magari per passare ad altro incarico.

L'art. 46-duodecies (*Cause ostative alla conferma*) si occupa delle cause ostative al provvedimento di conferma. A fronte dell'indicazione di delega, secondo cui la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive può costituire causa ostativa alla conferma, anche per evitare eccessi applicativi, è parso opportuno specificare il contenuto dei rilievi significativi e dei documenti rispetto ai quali può porsi un effetto negativo a seguito della mancata approvazione.

Si è, quindi, chiarito che sono rilevanti solo i provvedimenti di non approvazione che evidenzino violazioni significative riguardanti la legittimità e non il merito delle scelte adottate.

Non si è ritenuto di specificare il significato da attribuire al termine "reiterata", nel senso che è parso arbitrario prevedere uno specifico numero di violazioni: in realtà, la *ratio* della delega, riservando poi la relativa interpretazione ed attuazione al Consiglio superiore della magistratura, vuole attribuire rilevanza solo a violazioni quantitativamente e qualitativamente realmente significative.

L'art. 46-terdecies (*Limiti al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi*) si occupa, invece, della tematica relativa all'eccessiva mobilità dei magistrati titolati di incarichi direttivi o semidirettivi. Sempre in applicazione delle precise indicazioni già contenute nella delega, si è previsto che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non può partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle già menzionate funzioni. In questo modo, al di là delle regole di legittimazione ordinarie, si impone una maggiore stabilità ai magistrati che assumono incarichi direttivi o semidirettivi, impedendo di partecipare al concorso per l'assegnazione di altri incarichi analoghi se non è decorso almeno un quinquennio. Peraltro, la previsione che questo limite operi anche qualora non sia richiesta la conferma nell'incarico serve ad evitare un facile aggiramento della norma.

Peraltro, onde non svuotare di contenuto la deroga prevista all'analoga disposizione generale in tema di mobilità di cui all'art. 194 del regio decreto n. 12 del 1941 si è precisato che il limite non operi per il conferimento dell'incarico direttivo di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Peraltro, si è ritenuto opportuno introdurre disposizione transitoria sì da consentire di salvaguardare la posizione di quanti abbiano assunto un incarico direttivo o semidirettivo nella vigenza della precedente, meno stringente disciplina.

Comma 6. Con il comma 6 si è apportata all'articolo 51 del decreto legislativo n. 160/2006 un intervento di mero coordinamento normativo, conseguente alle modifiche apportate all'articolo 11 del medesimo decreto.



Comma 7. Con il comma 7 si è effettuato un intervento di coordinamento sull'art. 52 del decreto legislativo 160/2006 diretto a chiarire che con riguardo ai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la Corte di cassazione, le funzioni che il decreto attribuisce al presidente della corte di appello, al procuratore generale presso la medesima, al consiglio giudiziario e al consiglio dell'ordine degli avvocati sono svolte, rispettivamente, dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la medesima, dal Consiglio direttivo e dal Consiglio nazionale forense.

ARTICOLO 6 (MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98)

L'articolo 6, composto da un solo comma, interviene in tema di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari disciplinato dall'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di dare attuazione al criterio di delega contenuto nell'art. 4, comma 1, lettera b) della legge n. 71 del 2022.

In particolare, con la lettera a) si interviene sul comma 1 dell'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, consentendo l'accesso al tirocinio anche a coloro che hanno superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea. Al riguardo si è ritenuto implicito, nel criterio di delega, il mantenimento di tutti gli altri requisiti previsti dallo stesso comma 1 dell'art. 73, con la conseguenza che coloro che intendono accedere al tirocinio dopo il conseguimento dell'ultimo esame di un corso di laurea in giurisprudenza di durata almeno quadriennale devono comunque aver riportato una media di almeno 27 su 30 negli esami indicati e non debbono aver compiuto trenta anni di età.

La possibilità di accedere al tirocinio senza aver ancora conseguito la laurea ha reso necessario aggiornare anche i criteri di preferenza per il caso in cui gli aspiranti siano in numero superiore ai posti disponibili. Con la lettera b) si è quindi previsto che in questi casi sia data la precedenza ai laureati, e in seconda battuta vengano in considerazione gli altri criteri già previsti dalla norma attualmente vigente (media degli esami indicati, punteggio di laurea e minore età anagrafica).

ARTICOLO 7 (DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO)

Il comma 1 interviene sull'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, al fine di aggiornare il riferimento normativo in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. In particolare, le parole «di cui all'articolo 7-bis, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7-bis, comma 1».

I commi 2, 3 e 4 della norma introducono – rispettivamente, nel decreto legislativo n. 92 del 2016 relativo alla conferma nell'incarico dei giudici onorari di pace, nel decreto legislativo n. 116 del 2017 sulla magistratura onoraria e nel decreto legislativo n. 9 del 2021 relativo all'istituzione della procura «EPP» - disposizioni di coordinamento normativo che sono conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006.

Il comma 5 interviene sull'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 allo scopo di effettuare un intervento di coordinamento. La norma, infatti, contiene una previsione che contrasta con l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 160 del 2006. Infatti, mentre quest'ultima previsione richiede per il conferimento delle funzioni di sostituto della procura nazionale antimafia e antiterrorismo la quarta valutazione di professionalità, l'art. 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 richiede solo la terza valutazione. Si è, quindi, operato un riallineamento dei testi chiarendo nell'art. 103 che la valutazione richiesta è quella indicata dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

In connessione si sono, inoltre, effettuati due ulteriori interventi di coordinamento sul medesimo art. 103. Il primo diretto a precisare che nel criterio qualitativo di scelta per il conferimento delle funzioni



di sostituto della procura nazionale antimafia e antiterrorismo rileva anche il pregresso svolgimento delle funzioni di sostituto nei procedimenti di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale e ciò in ragione del fatto che l'art. 2-bis, comma 3, lett. b), del decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, ha attribuito alla Procura nazionale anche un potere di impulso sui procedimenti di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale. Il secondo intervento di coordinamento è consistito nella previsione di un aumento da due a tre del numero dei procuratori aggiunti, imposto dallo stesso ampliamento di competenza conseguito all'intervento appena indicato, mentre l'adeguamento del numero dei sostituti procuratori nazionali sarà rimesso ad un apposito decreto ministeriale.

ARTICOLO 8 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE)

Il comma 1 dell'articolo in commento prevede che entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo il Consiglio superiore della magistratura debba adottare le delibere attuative previste dalle disposizioni sopravvenute, ad esempio in tema di adozione di modelli *standard* conformi alle nuove indicazioni, di criteri per la valutazione dei parametri, e così via.

Il comma 2 prevede che le nuove disposizioni secondo cui i periodi durante i quali si sono svolti incarichi elettivi o di governo non rilevano ai fini della maturazione del quadriennio e conseguentemente ai fini del riconoscimento del trattamento economico collegato al conseguimento di una determinata valutazione di professionalità si applicano solo ai magistrati che assunto la carica successivamente alla loro entrata in vigore.

Il comma 3, analogamente, prevede che la norma secondo cui una volta assunte le funzioni direttive o semidirettive non è possibile chiedere di assumere altre funzioni analoghe prima del decorso di cinque anni (così in parte derogando alla disposizione di cui all'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, secondo cui il termine di legittimazione per i tramutamenti è di quattro anni) si applica solo alle procedure di conferimento pubblicate successivamente all'entrata in vigore del decreto.

Nell'un caso come nell'altro, è evidente la necessità di salvaguardare l'affidamento di chi ha assunto determinati incarichi o presentato domande di conferimento di funzioni nel vigore della precedente disciplina, non potendo sapere se e in quale modo la delega sarebbe stata attuata.

ARTICOLO 9 (DISPOSIZIONI FINANZIARIE)

L'articolo 9 contiene la clausola di rito, secondo cui dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Schema di decreto legislativo: “Attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del consiglio superiore della magistratura”.

RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge 17 giugno 2022, n. 71, con cui si è inteso operare una profonda revisione dei meccanismi istituzionali che regolano l’ordinamento giudiziario rispondendo all’esigenza di un’azione più aderente al profilo costituzionale assegnato alla magistratura ed in grado di corrispondere alle istanze imprescindibili, in termini di efficacia e trasparenza, poste dall’attuale scenario economico e sociale. L’intervento in esame, in particolare, incide sui seguenti principi di delega:

- accesso in magistratura;
- valutazioni di professionalità dei magistrati;
- funzionamento del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari;
- tabelle degli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica;
- accesso alle funzioni di legittimità;
- conferimento delle funzioni direttive e semidirettive e della conferma nelle funzioni stesse.

L’attuazione dei principi di delega è avvenuta nel rispetto dei lavori della Commissione di studio istituita presso il Ministero della giustizia, operando attraverso la tecnica legislativa della novella, ove possibile, operando attraverso modifiche, integrazioni o abrogazioni di disposizioni vigenti, mentre per materie specifiche si è proceduto in maniera differente, riscrivendo integralmente le norme (ad esempio per le norme disciplinanti l’accesso alle funzioni di legittimità, quelle relative alle valutazioni di professionalità e quelle inerenti il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi. Si segnala che il provvedimento in esame, che sarà seguito da un separato decreto legislativo riservato all’attuazione del principio di delega sul collocamento fuori dal ruolo organico delle magistrature, modifica la vigente disciplina apportando modifiche, integrazioni o abrogazioni alle disposizioni vigenti nelle materie oggetto di delega rispettando la linee di riforma tracciate e la clausola di invarianza finanziaria espressamente prevista dal comma 1, dell’art. 42, della citata legge n. 71 del 2022.

Lo schema di decreto si compone di ***nove articoli***, dei quali i primi sei si occupano di apportare modifiche ad altrettanti provvedimenti quali:

- il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (articolo 1);
- il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (articolo 2);
- il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (articolo 3);
- il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (articolo 4);
- il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (articolo 5);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (articolo 6);

mentre gli articoli 7, 8 e 9 contengono rispettivamente le disposizioni di coordinamento, transitorie e finanziarie.

Si esaminano, qui di seguito, gli articoli indicati illustrando le principali innovazioni introdotte e gli



eventuali riflessi di natura finanziaria.

Art. 1

(Modifiche al regio decreto legislativo 30 gennaio 1941, n. 12)

Con il presente articolo si interviene sul regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, apportando, con la novella dell'articolo 7- bis, significative modifiche in attuazione dei principi e dei criteri fissati nell'articolo 2 della legge delega.

In particolare, con l'inserimento del comma 1-bis del citato articolo 7-bis, si interviene sulle procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici, prevedendo che le proposte tabellari siano corredate di documenti organizzativi generali, elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi per via telematica, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente.

Si stabilisce, inoltre, che nella redazione di tali documenti i dirigenti degli uffici giudicanti e il primo presidente della Corte di cassazione, debbano consultare il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e per la Cassazione il presidente del Consiglio nazionale forense. Al riguardo, si segnala che i pareri dei consigli giudiziari saranno espressi secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Si rappresenta che l'intervento con cui si prevede l'estensione della consultazione ai consigli giudiziari anche al consiglio direttivo della Corte di Cassazione è dettata da ragioni di uniformità.

Le disposizioni, contenute nell'articolo in esame realizzano interventi ordinamentali per una gestione efficiente e trasparente della funzione giurisdizionale in linea con gli orientamenti volti a far emergere, la razionalità delle scelte organizzative adottate basate sul rendimento qualitativo dell'ufficio e i carichi esigibili di lavoro dei magistrati.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che non intervenendo modifiche in materia di trattamenti economici e sul regime stipendiale dei magistrati, le norme introdotte non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Art. 2

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25)

Con il presente articolo si interviene sul sistema di funzionamento del consiglio giudiziario. In particolare con le modifiche apportate all'articolo 8 del decreto legislativo n. 25 del 2006, si disciplina la presenza alle sedute del consiglio da parte dei membri c.d. "laici" (avvocati e professori universitari), inserendo disposizioni volte a tutelare la trasparenza dei vari adempimenti e, regolamentando il diritto di tribuna di questi ultimi, si consente alla componente "laica" di partecipare alle discussioni ed assistere alle deliberazioni delle sedute in cui vengono formulati i pareri sulle valutazioni di professionalità dei magistrati come disciplinate dalle norme introdotte dal successivo articolo 5 del presente provvedimento.

In relazione alle disposizioni dell'articolo in esame, che risponde ad un principio di carattere generale per il quale nelle procedure valutative debbono essere assicurate forme di partecipazione dei soggetti esterni e destinatari dei compiti e delle funzioni svolte, si evidenzia che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di modifiche volte a



dare luogo ad interventi di carattere procedimentale relativi a compiti e funzioni proprie dei consigli giudiziari che potranno essere fronteggiati mediante il ricorso alle risorse umane strumentali e finanziarie direttamente gestite da tali organismi.

Come già rappresentato, poi, nella relazione tecnica alla legge delega n. 71/2022 (art. 3 comma 1 lettere a e b), si evidenzia, inoltre, che la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari da parte dei predetti membri laici, non comporta l'attribuzione di ulteriori compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. *Pertanto, la disposizione di estendere la partecipazione dei componenti laici alle sedute inerenti le questioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera b), 8, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, 15, comma 1, lettera b) e 16, comma 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 risponde ad un principio di carattere generale nonché ad esigenze di pubblicità e trasparenza degli adempimenti del Consiglio e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si assicura, pertanto, la neutralità finanziaria della disposizione in relazione alla facoltà attribuita ai componenti avvocati e professori universitari, rispettivamente, del consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze in materia di valutazione di professionalità dei magistrati.*

Art. 3

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

L'articolo in esame contiene l'attuazione del principio di delega previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) della succitata legge 71/2022, relativo alla previsione di affidare, anche alla Scuola superiore della magistratura, il compito di organizzare corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario.

Tale competenza della S.S.M. è stata, quindi, appositamente disciplinata nel nuovo Titolo *I-bis* del decreto legislativo in esame "Disposizioni in tema di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario" composto da tre articoli di pronta introduzione (17-sexies, 17-septies e 17-octies).

Il primo di tali articoli (17-sexies) stabilisce quali siano i soggetti ammessi ai corsi formativi della Scuola, prevedendo che gli stessi siano riservati solo ai laureati, in possesso dei requisiti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che abbiano proficuamente svolto o che abbiano in corso il tirocinio formativo, oppure che abbiano prestato la loro attività presso l'ufficio del processo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ovvero presso le strutture organizzative disciplinate dal decreto legislativo 10 ottobre 2021, n. 151. I requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, quindi, sono piuttosto stringenti, in quanto non è sufficiente possedere le qualifiche richieste dalle disposizioni sopra menzionate, ma è altresì necessario l'aver «riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110» nonché un'età anagrafica inferiore ai trenta anni, *elementi che riducono in maniera incisiva l'ambito di applicazione delle norme e consentono alla Scuola un'efficiente programmazione ed organizzazione dei corsi per la magistratura ordinaria, stabilendo un numero massimo di partecipanti ammessi alla luce di criteri*



di preferenza e tenuto conto delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il successivo articolo 17-septies, al fine di garantire la migliore programmazione e gestione dei predetti corsi, vertenti sulle materie della prova scritta, dispone che la Scuola può organizzare la partecipazione ai medesimi a livello decentrato, nelle sedi che ha a disposizione, secondo le modalità stabilite nel suo statuto e con sessioni di studio tenute da docenti già iscritti all'albo esistente presso la S.S.M. *Per quanto riguarda gli oneri relativi alle attività di programmazione e realizzazione dei corsi di cui si è detto sopra, sulla base dei dati storici della didattica e dell'esperienza formativa ed organizzativa della Scuola, si assicura la piena sostenibilità degli stessi mediante le risorse disponibili iscritte nel bilancio della Scuola.*

L'articolo 17-octies, infine, esplicita il principio di delega dell'articolo 4, comma 1, lettera c) della succitata legge 71/2022, *prevedendo che i costi di organizzazione dei corsi indetti dalla Scuola superiore della magistratura gravino sui partecipanti secondo la capacità reddituale dei medesimi o del loro nucleo familiare. In ogni caso, è assicurata l'adeguatezza degli stanziamenti relativi alle spese per il funzionamento della Scuola superiore della magistratura sia in termini di strutture che di personale, nei limiti delle risorse disponibili assegnate alla SSM.*

Art. 4

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

Il presente articolo, in conformità al principio di delega di cui all'articolo 13 della legge 71/2022, apporta modifiche all'art. 1 comma 7 del decreto legislativo 106 del 2006, in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero da parte del procuratore della Repubblica, che deve stilare, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo un progetto in tale direzione.

Nella specie, è stabilito che il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentiti i corrispondenti dirigente dell'ufficio giudicante e presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati. Lo stesso è approvato dal CSM, con il parere del Consiglio giudiziario e sentite le osservazioni eventualmente formulate dal Ministro della giustizia - ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 - per quanto concerne le materie indicate dall'articolo 10 (nn. 1, 2 e 4) della stessa legge, secondo quanto previsto già nella predetta legge delega.

Il progetto organizzativo è soggetto a modifiche e cambiamenti procedendo sulla base delle modalità sopra indicate qualora nel corso del quadriennio ne venga ravvisata l'opportunità determinata da nuove esigenze dell'ufficio.

In quanto compatibili si applicano all'ufficio del pubblico ministero le modifiche intervenute riguardo alle tabelle degli uffici giudicanti ed ai pareri dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione nonché riguardo alla procedura di approvazione da parte del CSM di cui si è detto riguardo all'art. 1, cui si rinvia.

Il presente articolo è diretto a contemperare e superare le criticità del sistema per trovare una sinergia comune tra magistrati, professionisti e dirigenti per l'elaborazione e la conduzione di un progetto di lavoro comune finalizzato al miglioramento dell'attività giurisdizionale sotto le linee guida del CSM e la supervisione del Ministero della giustizia. La flessibilità e la collaborazione di ciascuna categoria consentono di eliminare automatismi e discrezionalità per ottimizzare i risultati prefissatisi, anche attraverso la specializzazione dei magistrati su materie individuate così da velocizzare i carichi di lavoro e smaltire l'arretrato. La disposizione, pertanto, pur se di natura



ordinamentale, è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, sebbene allo stato non quantificabili.

Art. 5

(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

Il presente articolo apporta importanti modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, in materia di disciplina di accesso in magistratura, di valutazioni di professionalità e progressione economica dei magistrati, nonché riguardo all'accesso alle funzioni di legittimità e per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Innanzitutto, il *comma 1* dà attuazione al principio di delega previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) della legge 71/2022, con riguardo alle prove di accesso in magistratura.

Con la *lettera a)* viene riscritto il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006, per quanto riguarda la prova scritta, che oltre a stabilire l'intento della medesima, conferma le materie su cui la stessa verta, cioè il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo, ma secondo l'inquadramento loro dato dai principi costituzionali e del diritto dell'Unione europea.

Alla *lettera b)* del medesimo comma, sono apportate modifiche al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006 per quanto concerne la prova orale, per la quale viene aggiornato l'elenco delle materie su cui la stessa deve essere sostenuta, inserendo, tra le altre anche, il diritto della crisi e dell'insolvenza, in sostituzione del fallimentare. Viene, inoltre, aggiornata la dizione della materia del diritto dell'Unione europea (al posto di quella, "diritto comunitario") mentre tra le materie della prova orale non si opera alcuna espunzione, non dando seguito al criterio di delega, poiché si è ritenuto che le stesse non fossero comprimibili, atteso che la preparazione dei candidati deve ricomprendere nozioni di base di alcuni imprescindibili elementi di diritto romano, il diritto della previdenza sociale, il diritto commerciale, il diritto internazionale, il diritto tributario e gli elementi di informatica giuridica.

La disposizione è di natura ordinamentale e precettiva e non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Il *comma 2* interviene sul capo II del decreto legislativo n. 160 del 2006, dedicato alle funzioni dei magistrati e alla valutazione della loro professionalità.

Il presente comma, *alla lettera a)* attua la delega contenuta nell'art. 3, comma 1 *lettera h)* della legge n. 71 del 2022, inserendo il nuovo articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 160 del 2006, in cui si prevede l'istituzione di un fascicolo personale del magistrato contenente una serie di informazioni e di dati relativi all'attività da questi svolta, anche in fase cautelare ed alla tempestiva adozione dei provvedimenti di sua competenza, nonché la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti e di ogni altro elemento utile per la valutazione di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160 e ai fini delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi superiori.

Sono legittimati ad accedere al fascicolo personale del magistrato: i componenti del Consiglio superiore; i dirigenti dell'ufficio, anche per l'attività di inserimento degli atti e provvedimenti di loro competenza; il magistrato; i componenti dei consigli giudiziari, in occasione della redazione di pareri che riguardano il magistrato. E' infine disposto che gli atti non più utili, quali ad esempio quelli relativi all'azione disciplinare, all'azione di responsabilità contabile o di rivalsa e quelli afferenti le



relative sentenze, devono essere eliminati a richiesta dell'interessato una volta che il magistrato sia stato prosciolto o sia intervenuta la riabilitazione.

Si tratta di una norma che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo si assicura che la struttura informatica già esistente è predisposta a supportare l'inserimento dei dati in formato elettronico e può fronteggiare le innovazioni previste senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma in esame, alla lettera b) contiene la sostituzione dell'articolo 11 del decreto legislativo 160/2006, inerente alla valutazione di professionalità dei magistrati per quanto attiene alle disposizioni generali. Per ottemperare a quanto stabilito nella legge delega si è stabilito che le valutazioni avvengono con cadenza quadriennale e che ai fini del computo del menzionato ciclo temporale non si deve tener conto dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi di carattere politico sia elettivi sia svolti nell'ambito del Governo e, a qualsiasi titolo, nelle regioni, nelle province autonome di Trento e di Bolzano, negli enti locali territoriali e presso organi elettivi sovranazionali, quali sono individuati dall'articolo 17 della legge n. 71 del 2022, interrompendo così la progressione economica dello stesso magistrato. Detto periodo trascorso in aspettativa è, comunque, computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

La disposizione declina un principio di carattere generale, prevedendo che al magistrato in aspettativa, che non espleta le funzioni proprie del ruolo istituzionale perché chiamato a rivestire incarichi significativi nell'ambito delle cariche elettive statali o locali o in seno al governo, non possano essere garantite le valutazioni di professionalità periodiche. La norma, stante la sua natura precettiva, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni successive del citato art. 11 dispongono riguardo alla sussistenza dei requisiti della capacità, laboriosità, diligenza ed impegno alla luce dei quali devono avvenire le valutazioni di professionalità: in tal senso sono dettati gli standard minimi e gli elementi oggettivi che devono caratterizzare i predetti requisiti. Il C.S.M. disciplina con le proprie delibere i modi di raccolta della documentazione su cui devono basarsi le valutazioni, l'individuazione a campione dei provvedimenti e verbali di udienza da inserire nel fascicolo personale del magistrato e i dati statistici raccolti anno per anno dovranno servire a documentare: il lavoro svolto dal magistrato in relazione ad ogni anno di attività, anche comparata con quella dei magistrati che svolgono la medesima funzione nel medesimo ufficio e con gli standard medi di definizione dei procedimenti; il rispetto o meno dei termini previsti per il compimento degli atti; l'esito delle richieste o dei provvedimenti resi nelle fasi e nei gradi successivi.

Si tratta di una norma a carattere ordinamentale che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La lettera c) inserisce nel decreto legislativo n. 160 del 2006 i nuovi articoli 11-bis e 11-ter. Il primo è un articolo che contiene disposizioni attualmente vigenti ed è integrato con altre che chiariscono nel dettaglio la procedura con cui si arriva ad attribuire al magistrato la valutazione di professionalità. In attuazione della legge delega sono dettati, poi, dei criteri precisi volti a disciplinare la procedura di valutazione di professionalità con esito positivo, attraverso una semplificazione delle fasi in modo da permettere al consiglio giudiziario di formulare il parere di cui all'art. 11 comma 6 del D. Lgs 160/2006 utilizzando il rapporto sull'attività svolta dal magistrato da parte del Capo dell'ufficio, la relazione sul proprio lavoro svolta dal magistrato stesso, le statistiche comparate, i provvedimenti estratti a campione o prodotti spontaneamente dall'interessato. La stessa documentazione viene esaminata dal CSM che può recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la predetta



valutazione positiva, esprimendo il giudizio con provvedimento attraverso un iter semplificato. Ai fini del conseguimento della valutazione di professionalità successivo all'accertamento di responsabilità disciplinari vengono tenuti in considerazione anche i fatti accertati in via definitiva anche se collocati in un quadriennio precedente al giudizio disciplinare tranne nel caso che gli stessi siano stati già considerati ai fini della valutazione di professionalità dello stesso quadriennio.

Conclusa la procedura, in un'ottica di semplificazione, si prevede che il CSM nel caso in cui ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva esprima il giudizio limitandosi a richiamare il parere stesso, senza ulteriore motivazione.

L'art. 11-ter si occupa di disciplinare gli esiti e gli effetti della predetta valutazione di professionalità sulla carriera dei magistrati. Importante è l'intervento realizzato in ordine al consolidamento delle conseguenze derivanti da giudizi non positivi: si stabilisce che - in aggiunta agli effetti già previsti - un secondo giudizio non positivo non determina una valutazione negativa, ma ne conseguono ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni direttive e semidirettive. Viene, poi, previsto che nel caso di giudizio "negativo" successivo ad un primo giudizio "negativo" o "non positivo" da parte del CSM, il Consiglio attivi la procedura di audizione ai fini di disporre la dispensa dal servizio.

La disposizione in esame è tesa a determinare ulteriori effetti negativi sulla progressione economica dei magistrati nonché delle limitazioni all'accesso alle funzioni di grado superiore e di legittimità ed agli incarichi direttivi e semidirettivi, condizionandolo al conseguimento di successive valutazioni positive. Si tratta di una norma avente carattere ordinamentale e precettivo che incide sulla possibilità di presentare la domanda che qui interessa, ma che opera a monte una selezione tra gli aspiranti a ricoprire gli incarichi apicali. La stessa non è suscettibile di determinare un aggravio di oneri per la finanza pubblica.

In relazione alle disposizioni dell'articolo in esame, si rappresenta la mancanza di onerosità delle norme, trattandosi di modifiche volte a dare luogo ad interventi di carattere procedimentale relativi a compiti e funzioni proprie del Consiglio Superiore della Magistratura che potranno essere fronteggiati mediante il ricorso alle risorse umane strumentali e finanziarie direttamente gestite da tale organo.

Il comma 3 del presente articolo apporta, *alla lettera a)*, delle modifiche all'articolo 12 del D. Lgs 160/2006 e, *alla lettera b)*, introduce l'art. 12-bis, disciplinando la materia del conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado nonché di legittimità.

Innanzitutto, va evidenziato il contenuto della disposizione inserita nel comma 5 del citato articolo 12 con cui si introduce il criterio dell'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni precisando che non sono computati i periodi trascorsi fuori del ruolo organico della magistratura. Altrettanto significativo l'intervento sul comma 14 con cui si determina che il conferimento delle funzioni di legittimità può avvenire a condizione che il candidato abbia ricevuto il giudizio di «ottimo».

Il nuovo articolo 12-bis è volto a regolamentare in modo organico il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, in linea col disegno riformatore della legge delega per il quale il ruolo e i compiti del magistrato siano pienamente confacenti al principio di trasparenza ed imparzialità della funzione giudiziaria e sia dato peso all'esperienza acquisita secondo criteri meritocratici e non più attenendosi ad un rigido automatismo di avanzamento della carriera.

Al riguardo si segnalano il contenuto del *primo comma* dell'introducendo articolo 12-bis che stabilisce l'applicabilità delle disposizioni per cui è richiesta la pubblicazione, ai fini della trasparenza e imparzialità della procedura stessa, nella *intranet* del sito istituzionale del CSM di tutti gli atti dei relativi procedimenti e quello del secondo comma che inserisce tra i requisiti oggetto della



valutazione anche la capacità scientifica e di analisi delle norme. *Si assicura che la struttura informatica esistente, compresa la rete Intranet è idonea a supportare le innovazioni previste dal presente articolo, non comportando oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, essendo già dedicata un'area destinata alla pubblicità delle informazioni e dei documenti, in grado di garantire la massima trasparenza e pubblicità secondo le regole stabilite dalla normativa vigente, in coerenza con le presenti disposizioni.*

Con riferimento alla valutazione viene disposto che se ne occupi un'apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura di cui viene fissata la composizione e la durata.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e precettiva e non producono effetti negativi per la finanza pubblica. In particolare, si rappresenta, in relazione agli interventi di carattere procedimentale -relativi a compiti e le funzioni proprie della Commissione per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità - che gli stessi potranno essere fronteggiati mediante il ricorso alle risorse umane strumentali e finanziarie direttamente gestite da Consiglio Superiore della Magistratura. Al riguardo, va infatti evidenziata l'apposita previsione, inserita nel comma 8 dell'articolo 12-bis, per la quale le spese per la citata commissione non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria dello stesso CSM.

Nella linea riformatrice sopraindicata si pongono le disposizioni introdotte con i nuovi seguenti articoli: 46-bis (*Forme e limiti della domanda*); 46-ter (*Pubblicità e trasparenza*); 46-quater (*Ordine di trattazione e durata del procedimento*); 46-quinquies (*Audizioni*); 46-sexies (*Fonti di conoscenza ai fini del conferimento degli incarichi direttivi*); 46-septies (*Modalità di acquisizione dei pareri*); 46-octies (*Valutazione e comparazione dei candidati*); 46-nonies (*Valutazione dei periodi di aspettativa fuori ruolo*); 46-decies (*Criteri di scelta in caso di parità di attitudini e merito*); 46-undecies (*Valutazione ai fini della conferma*); 46-duodecies (*Mancata richiesta di conferma*); 46-terdecies (*Cause ostative alla conferma*) e 46-quaterdecies (*Limiti al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi*).

L'insieme delle nuove norme, in ossequio ai principi di delega espressi nell'articolo 2 della legge delega, realizza un intervento sistemico volto a disegnare procedure non solo più snelle e celeri, ma anche più trasparenti ed efficaci per l'assegnazione di funzioni direttive e semidirettive.

In particolare, si segnalano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 46-bis che favorisce una selezione a monte delle domande in quanto i magistrati saranno tenuti ad operare una scelta degli incarichi da ricoprire, ponendo dei limiti relativi alla contemporanea pendenza di una pluralità di domande da parte di ogni magistrato. Inoltre, corrisponde ad esigenze di trasparenza ed imparzialità quanto previsto dall'articolo 46-ter, nel quale è stabilito che a carico del Consiglio superiore, sia fissato l'onere di dare immediata pubblicità al deposito della domanda e a quello della eventuale revoca, tramite inserimento nel sito *intranet* e di darne contestuale comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza e che siano resi accessibili - previa eliminazione dei riferimenti a dati personali - a tutti gli utenti i documenti del procedimento e, in particolare, l'autorelazione, il rapporto del dirigente dell'ufficio di appartenenza, il parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo, il parere del consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio nazionale forense.

Si assicura anche in questo caso l'idoneità della struttura informativa esistente senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, dal momento che le ulteriori implementazioni del sito intranet potranno essere sostenute mediante il ricorso alle risorse iscritte nel bilancio del CSM e in particolare a quelle dedicate alla digitalizzazione dell'attività dell'ente stesso.



Altrettanto rilevanti sono gli interventi in tema di valutazione e comparazione dei profili dei candidati per l'assegnazione di incarichi direttivi e semidirettivi contenute nell'articolo 46- *octies*, stabilendo che l'organo di governo Autonomo dovrà pervenire alle sue determinazioni, prendendo specificamente in esame il merito, le attitudini e l'anzianità. Di rilevanza, inoltre, è la disposizione di cui all'art. 46-*nonies* ai fini del giudizio sulle attitudini organizzative per la valutazione degli incarichi in aspettativa e fuori ruolo e il successivo articolo art. 46-*decies* in forza del quale deve essere garantito un riequilibrio di genere e attribuito un peso finale, esclusivamente residuale all'anzianità di servizio. Infine, si segnala la disposizione dell'art. 46-*quaterdecies* riguardante i limiti di conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi, in quanto il magistrato che è titolare di simili funzioni non può partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima che sia decorso almeno un quinquennio dall'assunzione di quelle già ricoperte, impedendogli, dunque, di partecipare al concorso per l'assegnazione di altri incarichi analoghi e fornendo una maggiore stabilità alle funzioni e all'incarico rivestito, per il quale si incentiva una scelta consapevole e responsabile.

Si sottolinea il carattere ordinamentale delle disposizioni in linea con gli orientamenti volti a far emergere la razionalità e trasparenza nell'individuazione e assegnazione di funzioni direttive e semidirettive, le quali siano basate su criteri e principi che rimarcano le linee riformatrici dirette a dare rilievo alla fisionomia e al ruolo del magistrato, in maniera più confacente al principio di trasparenza ed imparzialità della funzione giudiziaria, superando le criticità riscontrate nel rigido automatismo di avanzamento della carriera. Pertanto, si ribadisce che le norme di natura procedurale non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6

(Modifiche al decreto - legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)

Con il presente articolo si apportano modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 in materia di formazione presso gli uffici giudiziari.

In particolare, al comma 1 vengono inseriti, fra coloro che possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica della durata complessiva di diciotto mesi - presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni - anche coloro che sono iscritti al medesimo corso e hanno superato tutti gli esami previsti, oltre a quelli già elencati nell'articolo 73.

Al comma 2, si prevede di dare preferenza nell'ordine a coloro che hanno conseguito la laurea, quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1.

La disposizione ha natura ordinamentale e precettiva e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è tesa a meglio specificare i destinatari del periodo di formazione teorico-pratica presso gli Uffici giudiziari.



Art. 7
(Disposizioni di coordinamento)

L'articolo 7 detta le disposizioni di coordinamento necessarie dopo l'intervento realizzato con il presente decreto.

Il primo intervento necessario è quello sull'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 relativo alla procedura di conferma dei magistrati e in particolare al giudizio di idoneità ai fini della conferma stessa, prevedendo infatti che lo stesso è espresso a norma degli articoli 11, 11-*bis* e 11-*ter* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 relativi alla valutazione di professionalità del magistrato, al procedimento e all'esito della valutazione, in quanto compatibili e, quindi, non più al solo articolo 11. Lo stesso intervento viene realizzato sull'articolo 18, comma 8 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 in materia di conferma dei magistrati onorari.

Altro intervento è quello riguardante la modifica al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9 relativo alle valutazioni di professionalità dei Procuratori europei delegati, con cui si prevede la trasmissione al CSM della documentazione per la valutazione di professionalità ai sensi degli articoli 11, 11-*bis* e 11-*ter* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 come riportati nel presente decreto.

Infine, s'interviene modificando i commi 2 e 3 dell'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Con la prima modifica al comma 2 si prevede che alla Direzione nazionale antimafia siano preposti tre magistrati con funzioni di procuratore aggiunto anziché due, mentre con la seconda si sostituisce la terza valutazione di professionalità con quella prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. *Si segnala che l'incarico ulteriore rientra nell'ambito del ruolo organico della magistratura ordinaria di cui alla Tabella B della legge n. 71/1991, lettera L).*

L'intervento al comma 3 prevede che la scelta dei magistrati della Direzione nazionale antimafia possa essere riferita alle capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti non solo in materia di criminalità organizzata e terroristica, ma anche nei procedimenti di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis c.p.p.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e precettiva e non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto svolgono una funzione di coordinamento fra le norme.

Art. 8
(Disposizioni transitorie)

Il presente articolo detta le disposizioni transitorie, prevedendo che il Consiglio superiore della magistratura adotti le delibere necessarie a dare attuazione alle disposizioni introdotte dal presente decreto entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Si prevede, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 160 del 2006, come sostituito dal presente decreto, si applichino ai magistrati che hanno assunto le cariche da esso previste dopo la data della sua entrata in vigore.

Infine, si stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 46-*quaterdecies* si applichino ai magistrati che hanno assunto le funzioni direttive o semidirettive a seguito di procedure pubblicate dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Art. 9
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo in esame contiene le disposizioni finanziarie, con le quali si prevede che dall'attuazione del presente decreto *non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Provvedimento: Schema di Decreto legislativo, recante “Disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), b) e c), della legge 17 giugno 2022, n. 71”.

Amministrazione competente: Ministero della giustizia.

Referente ATN: Ufficio legislativo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il provvedimento in esame, che consta di 9 articoli, realizza un’ampia attività di riforma dell’ordinamento giudiziario e realizza un punto del programma di Governo, in quanto l’attuazione della delega di cui alla legge 17 giugno 2022, n. 71 e, in generale, un intervento volto a rimodulare alcuni profili pertinenti all’ordinamento giudiziario, ne è un punto qualificante.

La necessità dell’intervento deriva, quindi, da un punto di vista normativo, dall’esistenza di una legge delega, rispetto alla quale sono già stati articolati nella relativa ATN gli obiettivi e le ragioni che imponevano l’intervento.

In ogni caso, le esigenze che hanno determinato l’adozione della delega e poi l’attuale attuazione sono riconducibili all’esigenza di migliorare momenti decisivi dell’ordinamento giudiziario, in un’ottica di ammodernamento e semplificazione, ma anche di dare migliore attuazione ai principi di trasparenza e affidabilità rispetto ai numerosi compiti assegnati al Consiglio superiore della magistratura. Da ciò l’intervento sul meccanismo tabellare (e sui provvedimenti organizzativi della Procura), sul funzionamento dei consigli giudiziari, sulle valutazioni di professionalità, sull’accesso alle funzioni di legittimità, sulla selezione della dirigenza giudiziaria.

In dettaglio, le norme di cui all’**articolo 1**, nell’ottica di attuare la delega *ex art. 2*, comma 2, lettera *a)* della legge 17 giugno 2022, n. 71, modificano il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 con l’obiettivo di introdurre una revisione del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici; da un lato, in una logica di semplificazione e definizione precisa dei tempi di adozione, dall’altro, al fine di accrescere il raccordo tra questo importante strumento e le finalità di efficienza dell’organizzazione del lavoro giudiziario che vi sono sottese. Per questi aspetti, per prima cosa, si è previsto che le proposte di tabelle organizzative debbano essere corredate da documenti organizzativi generali relativi all’organizzazione delle risorse e alla programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici (elaborati anche sentiti il dirigente dell’ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati), ma, in aggiunta, si sono semplificate le modalità di redazione delle tabelle, che dovranno essere trasmesse telematicamente ed essere redatte in base a modelli *standard*, con un contenuto minimo predefinito da adottare con

delibere del CSM. Una semplificazione che riguarda anche i pareri dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione su progetti tabellari, che dovranno avere ad oggetto esclusivamente le criticità rilevate. Inoltre, per quanto riguarda l'approvazione dei provvedimenti tabellari, si è adottato un regime di silenzio-assenso temperato. In particolare, si è previsto che il silenzio-assenso maturi dopo 90 giorni dall'invio del parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Cassazione, ma che quel lasso di tempo raddoppi a 180 giorni qualora vi siano osservazioni dei magistrati dell'ufficio o vi sia stata un'approvazione del parere da parte del Consiglio giudiziario a maggioranza e non all'unanimità.

Infine, nella disciplina concreta è stata regolamentata anche la procedura di modifica delle tabelle, allo scopo di adattarle ad eventuali esigenze sopravvenute.

Con l'**articolo 2**, modificando il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, si è affrontato il delicato tema della partecipazione dei membri laici dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione alla valutazione di professionalità dei magistrati, per rispondere all'esigenza di accrescere il ruolo di questa componente, sempre nella logica di accrescere il livello di trasparenza e affidabilità delle valutazioni di professionalità. Nello specifico, alla lettera *b*), che aggiunge i commi *1-bis*, *ter* e *quater* all'art. 8, comma 1, si prevede anzitutto l'accesso alla documentazione, la partecipazione alla discussione e l'assistenza alle deliberazioni da parte di tutti i componenti del Consiglio direttivo della Cassazione. Inoltre, si attribuisce al componente avvocato di tale organo il diritto di voto sulla valutazione, ma imponendogli di attenersi nell'espressione di esso alle indicazioni date del Consiglio nazionale forense, ove espresse unitamente all'invio di osservazioni relative a fatti specifici. Analoghe previsioni sono introdotte, *ex* lettera *d*), anche per i consigli giudiziari, ovviamente, in questo caso, con indicazioni di voto provenienti dal consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Con l'**articolo 3** si interviene sul decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 per attribuire alla Scuola superiore della magistratura un importante compito aggiuntivo, che consiste nell'organizzazione di corsi *ad hoc* per laureati finalizzati alla preparazione in vista del suddetto concorso-

Con l'**articolo 4**, attuando la delega prevista dall'art. 2, comma 2, lettera *b*), della legge 17 giugno 2022, n. 71, si interviene sul decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 allo scopo di precisare che anche per l'elaborazione dei progetti organizzativi degli uffici del procuratore della Repubblica si debbano seguire modelli *standard*, adottati con delibera del Consiglio superiore della magistratura per uniformare e velocizzare il procedimento di approvazione anche di questi provvedimenti, in conformità a quanto previsto per le tabelle degli uffici giudicanti.

Con l'**articolo 5** si affronta un ampio novero di materie, tutte attinenti alla carriera dei magistrati, disciplinate nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che viene di conseguenza modificato. Il tutto per le finalità indicate di rendere più affidabili le valutazioni di professionalità, nonché le scelte inerenti ai momenti delicati della selezione delle funzioni di legittimità e della dirigenza.

Allo scopo al comma 2, lettera *a*), si introduce lo strumento del "fascicolo personale del magistrato", da tenersi presso il CSM in modalità informatica ai fini della valutazione. Tale strumento è funzionale a permette di raccogliere un'ampia serie di elementi, elencati nelle lettere *a*) - *i*) del nuovo art. 10-bis, essenziali per consentire una valutazione completa ed effettiva dell'attività del magistrato, così da permettere al CSM di valorizzare al meglio tale importante

momento, spesso indebolito proprio dalla mancanza di informazioni adeguate. Al comma 2, lettere *b) e c)*, si opera una riforma della valutazione di professionalità, da un lato, disciplinando *ex novo* (e con collocazione in un apposito art. 11 -bis) il procedimento di valutazione e, dall'altro lato, riscrivendo anche l'art. 11, dedicato alla valutazione di professionalità. L'intervento, per prima cosa, realizza il fine di semplificare lo svolgimento del procedimento e di dare omogeneità alle valutazioni compiute presso i diversi Consigli giudiziaria, ma, al contempo, detta le previsioni necessarie a consentire un esame più accurato della capacità, laboriosità, diligenza e impegno dei magistrati. In particolare, il nuovo comma 7 del riscritto art. 11 chiarisce il rapporto tra giudizi disciplinari e valutazioni di professionalità (spesso disallineati nei tempi), specificando che i fatti accertati in via definitiva all'esito di un giudizio disciplinare saranno oggetto di valutazione nella successiva valutazione di professionalità, salvo che siano già stati presi in esame in quella relativa al quadriennio nel corso del quale si colloca l'illecito. Mentre il nuovo comma 7 precisa che al CSM spetta il compito di individuare annualmente e comunicare ai Consigli giudiziari competenti (che a loro volta lo trasmetteranno al consiglio dell'Ordine degli avvocati) l'elenco dei magistrati per i quali è prevista nell'anno successivo la valutazione di professionalità, al fine di rendere trasparente la tempistica delle valutazioni e consentire ai Consigli dell'ordine di intervenire con le osservazioni che la legge riconosce loro, in connessione anche con il diritto di voto. Peraltro, l'intervento normativo disciplina anche un momento di estremo rilievo che riguarda il rapporto tra accesso ad una "carriera politica" e progressione nella carriera di magistrato, stabilendo che il periodo trascorso in aspettativa per lo svolgimento di determinati incarichi politici (indicati nell'articolo 17, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71) non è computato ai fini dell'acquisizione delle qualifiche professionali connesse alle valutazioni di professionalità e quindi impedisce la connessa progressione economica.

Inoltre, al fine di dare maggior concretezza alle valutazioni della professionalità del magistrato si introduce (con un nuovo art. 11-ter) una nuova graduazione dei giudizi, che permette di affrontare in modo più mirato le situazioni di criticità, facilitando anche recuperi gradualmente.

Il comma 3 dell'art. 5 innova la disciplina della selezione per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, attuando i principi di delega *ex* articolo 2, comma 3, della legge n. 71/2022. In particolare, prevede che per il conferimento delle funzioni sia richiesto l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni, ma, soprattutto, detta un apposito procedimento, collocato nel nuovo art. 12-bis, improntato ai principi di cui legge 7 agosto 1990, n. 241. Inoltre, nel merito, pur rimettendo al CSM di disciplinare i relativi punteggi da attribuire ad ogni elemento, il nuovo apparato normativo impone: di prendere in considerazione le esperienze maturate nel lavoro giudiziario (in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire); di valorizzare la capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare, però, anche in relazione alla sussistenza di eventuali gravi anomalie nell'esito degli affari nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento e del giudizio; di assegnare rilevanza al pregresso esercizio delle funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione. Le nuove disposizioni, inoltre, consentono di valorizzare le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura solo se l'incarico ha ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme.

Al comma 5 viene introdotta *ex novo* una disciplina di dettaglio del conferimento e della conferma delle funzioni direttive e semidirettive; una tematica di particolare rilevanza, non solo nell'ottica del recupero di trasparenza e affidabilità del procedimento di assegnazione degli incarichi dirigenziali da parte del Consiglio Superiore della Magistratura (ad oggi fortemente minato, per come il numero rilevante dei ricorsi, spesso accolti, conferma), ma anche allo scopo di un recupero di efficienza degli uffici, di certo garantito dal miglior livello qualitativo dei dirigenti.

Nello specifico, in primo luogo si è perseguito l'obiettivo di semplificazione dei procedimenti, sia prevedendo modalità telematiche di presentazione della domanda, sia limitando al massimo a due le domande contemporaneamente pendenti, sia imponendo l'adozione secondo criteri e moduli deliberati dal Consiglio (nell'ottica di economicità procedimentale e di eguaglianza formale e sostanziale del procedimento) di tutti gli atti del procedimento, sia fissando un termine di durata del procedimento.

Inoltre, si è perseguita una logica di massima trasparenza delle procedure tramite la pubblicazione sul sito *intranet* del CSM di tutti gli atti e i documenti del procedimento, salva la tutela dei dati personali.

Infine, per ragioni di trasparenza si è disciplinato l'ordine di trattazione delle pratiche da parte del Consiglio superiore della magistratura, al fine di evitare dinamiche caratterizzate da calendarizzazioni fissate secondo criteri poco trasparenti, che consentono le c.d. nomine a pacchetto (frutto cioè di accordi predefiniti che prescindono dalle effettive capacità). Ancora in una logica di trasparenza, oltre che di accrescimento del materiale conoscitivo a disposizione del Consiglio, si è imposto lo svolgimento delle audizioni dei candidati (in quanto strumento estremamente utile di valutazione), prevedendo che debba diventare un momento essenziale della procedura, salvo ridurre il numero dei candidati da audire (per ragioni di efficienza) ad almeno tre se i candidati complessivi sono superiori a cinque, con facoltà, però, per ogni membro della commissione di individuare almeno un candidato da sentire.

Sulla stessa linea di accrescimento del materiale conoscitivo, sono meglio delineate le fonti di conoscenza delle quali il Consiglio può usufruire nella valutazione dei candidati. Tra queste, oltre al fascicolo di cui all'art. 10-b/s, vi sono anche i pareri espressi dal consiglio dell'ordine degli avvocati competente, nonché dai magistrati e dai dirigenti amministrativi degli uffici di provenienza, che possono avere ad oggetto "fatti specifici relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione delle attitudini del candidato", acquisiti secondo le modalità definite dal CSM.

Per questo aspetto, inoltre, nella valutazione e comparazione dei candidati, oltre ad imporre il rispetto dei principi del procedimento amministrativo (economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza), si è imposto di parametrare la valutazione alla tipologia dell'incarico da conferire.

In questo stesso fine, di recupero di attendibilità del momento valutativo, è stato definito il concetto di merito, ma, soprattutto, è stato dettagliato il profilo relativo alle attitudini, che sono definite nel dettaglio, in ogni caso imponendo al Consiglio, nell'ambito della propria autonomia, di predefinire il peso da attribuire a una serie di elementi utili per la comparazione tra candidati, ferma restando l'esigenza di valutare nel dettaglio gli esiti delle audizioni e il contenuto dei pareri pervenuti. L'obiettivo di questa disposizione è di imporre una predefinizione dei criteri di valutazione in rapporto alla tipologia dell'incarico e della dimensione dell'ufficio, rendendo altresì trasparenti,

coerenti e uniformi, i criteri di valutazione, al fine di evitare disparità di trattamento.

Inoltre, è precisato anche il valore attribuibile ai periodi di aspettativa e di collocamento fuori ruolo. Analoghe esigenze di trasparenza, efficienza ed efficacia si ponevano anche rispetto all'istituto della conferma che, per questo motivo, è stato disciplinato *ex novo*, sia attraverso una più attenta definizione (anche temporale) del procedimento che attraverso una miglior definizione dei presupposti.

Infine, allo scopo, da un lato, di garantire una maggior stabilità agli incarichi direttivi e semidirettivi, ma anche di evitare un eccesso di careerismo, si sono posti degli obblighi di permanenza nell'incarico aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, vietando la possibilità di concorrere per altri incarichi direttivi o semidirettivi (esclusi quello di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione), se non dopo il decorso di almeno cinque anni, anche qualora non sia chiesta la conferma nell'incarico.

L'**articolo 6** persegue il fine di ampliare il numero dei soggetti legittimati a partecipare alla formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari, estendendo questa possibilità anche agli studenti universitari laureandi.

L'**articolo 7** risponde all'esigenza (imposta dalla delega) di introdurre le disposizioni di coordinamento conseguenti all'intervento normativo effettuato

L'**articolo 8** risponde all'esigenza (sempre imposta dalla delega) di dettare le disposizioni transitorie necessarie.

L'**articolo 9** si limita a dettare la necessaria disposizione finanziaria.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

In relazione all'intervento legislativo in esame, il quadro normativo di riferimento sul piano nazionale è il seguente.

L'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), modificato dall'art. 1, già oggi disciplina il cd sistema tabellare, con previsioni che vengono implementate dal testo in esame, sia per dare una maggior rilievo al profilo organizzativo di questo importante strumento di organizzazione del lavoro negli uffici giudiziari sia per semplificarne la procedura di approvazione, ma, al contempo, per accrescerne l'efficacia.

Gli articoli 7, comma 1, 8, 15, comma 1, e 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150), modificati dall'art. 2, disciplinano il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e i consigli giudiziari, restringendo il ruolo e le competenze dei componenti "laici" rispetto a molte materie di competenza di questi organi e, in particolare, in relazione alle valutazioni di professionalità dei magistrati. L'intervento in esame, invece, amplia il ruolo e le competenze sia dei membri appartenenti all'accademia che, soprattutto, dei componenti provenienti dall'avvocatura.

Gli articoli 1, comma 4, e 2, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e

formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), modificati dall'art. 3, delineano le competenze della Scuola superiore della magistratura, senza attribuirle alcuna competenza in materia di organizzazione di corsi per la preparazione al Concorso in magistratura; mentre l'intervento attribuisce questo compito alla Scuola.

L'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150), modificato dall'art. 4, disciplina il progetto organizzativo che deve essere redatto da ogni Procuratore della Repubblica, rispetto al quale con l'intervento in esame si detta una più precisa disciplina del procedimento di approvazione, con richiamo alle norme previste per l'adozione dei progetti tabellari di cui articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), modificato dall'art. 5, disciplina la "carriera" dei magistrati, sia in relazione all'accesso, che in relazione alle successive valutazioni di professionalità e progressioni nelle qualifiche, che all'assunzione di funzioni particolarmente rilevanti, come quelle di legittimità o quelle direttive e semidirettive. L'intervento in esame, in relazione all'accesso si limita a modificare in parte le materie della prova scritta e della prova orale. In modo più ampio, invece, l'intervento innova la disciplina delle valutazioni di professionalità, sia dal punto di vista del procedimento (disciplinando nel dettaglio il procedimento e i materiali utilizzabili), che, in parte, degli esiti (superando il regime vigente relativo alle valutazioni negative). E in modo parimenti ampio, l'intervento in esame innova i presupposti e il procedimento per l'attribuzione delle funzioni di legittimità e, soprattutto, delle funzioni direttive e semidirettive (anche in questo con innovazioni particolarmente rilevanti rispetto al procedimento, oggi non disciplinato dalla fonte primaria, nonché, con riferimento alle funzioni direttive e semidirettive, anche i presupposti, oggi rimessi in misura principale ad una disciplina interna al CSM).

L'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), modificato dall'art. 6, si occupa del tirocinio presso gli Uffici giudiziari e l'innovazione estende questa possibilità, oggi riservata ai soli laureati, anche ai laureandi.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo incide sulla disciplina attualmente vigente sia mediante novella sia mediante introduzione di disposizioni integralmente innovative o sostitutive.

Con riferimento alle specifiche linee di intervento, si rappresenta, nel dettaglio, quanto segue:

Articolo 1 (Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

La norma introduce alcune modifiche all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. In primo luogo, è chiarita, anche dal punto di vista normativo, l'estensione della procedura all'organizzazione della Corte di Cassazione.

Più ampiamente, invece, è modificato il procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici. Al fine di semplificare le procedure si sono semplificate le modalità di redazione delle tabelle, che dovranno essere trasmesse telematicamente ed essere redatte in base a modelli *standard*, con un contenuto minimo predefinito da adottare con delibere del CSM. Una semplificazione che riguarda anche i pareri dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione su progetti tabellari, che dovranno avere ad oggetto esclusivamente le criticità rilevate.

Inoltre, sul piano del procedimento si è adottato un regime di silenzio-assenso temperato per la loro approvazione. In particolare, si è previsto che il silenzio-assenso maturi dopo 90 giorni dall'invio del parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Cassazione; un lasso di tempo raddoppiato (fino a 180 giorni) qualora vi siano osservazioni dei magistrati dell'ufficio o vi sia stata un'approvazione del parere da parte del Consiglio giudiziario a maggioranza e non all'unanimità.

Infine, è stata regolamentata anche la procedura di modifica delle tabelle, allo scopo di adattare ad eventuali esigenze sopravvenute.

Sul piano del contenuto, invece, si è chiarito che le proposte di tabelle organizzative debbano essere corredate da documenti organizzativi generali relativi all'organizzazione delle risorse e alla programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici e che debbano essere sentiti anche il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati.

Articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25)

La norma introduce modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e, oltre a un riordino dei riferimenti normativi alle lettere *a)* e *c)*, amplia il novero delle prerogative dei componenti laici dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, delineando in particolare il diritto di voto della componente degli avvocati. Nello specifico, alla lettera *b)*, che aggiunge i commi *l-bis*, *ter* e *quater* all'art. 8, comma 1, si prevede anzitutto il diritto di accedere alla documentazione, di partecipare alla discussione e di assistere alle deliberazioni su tutte le materie per tutti i componenti del Consiglio direttivo della Cassazione. Inoltre, si attribuisce al componente avvocato di tale organo il diritto di voto sulla valutazione, ma imponendogli di attenersi nell'espressione di esso alle indicazioni del Consiglio nazionale forense relative a fatti specifici, salvo, la facoltà, qualora ritenga di non doversi conformare a quella indicazione, di richiedere al Consiglio direttivo una sospensione della deliberazione per minimo 10 e massimo 30 giorni, al fine di consentire al Consiglio nazionale forense di pronunciarsi nuovamente. Con l'indicazione che, qualora ciò non accada, rimangono valide le indicazioni originariamente impartite e che, in ogni caso, il componente avvocato si deve successivamente attenere all'indicazione di voto. Analoghe previsioni sono introdotte, *ex* lettera *d)*, all'art.16 del medesimo decreto 25/2006, anche per i

consigli giudiziari, ovviamente, in questo caso, con indicazioni di voto provenienti dal consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Articolo 3 (Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

La norma introduce alcune modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, per disporre l'organizzazione presso la Scuola, secondo le modalità previste dallo statuto, di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario, regolati dal nuovo titolo *I-bis*. Tali corsi, aventi a oggetto le materie oggetto di prova concorsuale e tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, si rivolgono a laureati dotati dei canonici requisiti *ex* articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano già impiegati come addetti o che svolgano o abbiano già svolto un periodo di tirocinio formativo presso gli uffici del processo. La Scuola provvede autonomamente a definire numero e modalità di selezione dei partecipanti (art. *17-septies*, comma 1), nonché a definire i costi che dovranno sostenere i partecipanti in base al reddito (art. *17-octies*).

Articolo 4 (Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

La norma introduce alcune modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 e, in particolare, impone l'elaborazione di modelli *standard* per la redazione dei progetti organizzativi degli uffici del procuratore della Repubblica *ex* art. 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, richiamando, altresì, per la disciplina di dettaglio della procedura di adozione quanto previsto per le tabelle degli uffici giudicanti dall'articolo *7-bis*, commi 2, 2.1, 2.4 e 2.5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Articolo 5 (Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

La norma introduce numerose modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

In particolare, con il comma 1 interviene sulla disciplina dell'accesso alla magistratura e alla lett. *a*) modifica la disciplina delle prove di concorso per l'accesso alla magistratura, specificando che la prova scritta deve servire a “verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati, alla luce dei principi generali dell'ordinamento”, mantenendo invariate le materie oggetto di prova scritta ma effettuando un richiamo alla necessità di un inquadramento nell'ottica dei principi costituzionali e dell'Unione europea. Con la lettera *b*) sono, invece, riorganizzate le materie oggetto di prova orale, con l'introduzione del diritto dell'Unione europea come disciplina autonoma, e la nuova denominazione del diritto fallimentare come “diritto della crisi e dell'insolvenza”.

Il **comma 2**, lettera *a*), inserisce un nuovo art. 10-bis dopo l'art. 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che istituisce e disciplina il fascicolo personale del magistrato, dettagliando gli atti e documenti che vi debbono essere inseriti.

Sempre il **comma 2**, alla lettera *b*), riscrive l'art. 11 in conseguenza dell'inserimento degli artt. 11 - bis e 11-ter in materia di valutazioni di professionalità.

Per questo aspetto, rispetto al previgente comma 1, nel nuovo art. 11 si chiarisce che il periodo

trascorso in aspettativa per lo svolgimento di incarichi politici non rileva per la maturazione del quadriennio per la valutazione di professionalità e l'acquisizione delle qualifiche e la modifica del trattamento economico ad essa connesse.

Inoltre, nella definizione del requisito della "capacità" è introdotta la nozione di "gravi anomalie" nell'estio degli affari trattati dal magistrato e sono individuate, allo scopo, alcune ipotesi sintomatiche, quali "il rigetto delle richieste avanzate dal magistrato o la riforma e l'annullamento delle decisioni per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell'applicazione della legge, anche in relazione agli orientamenti giurisprudenziali consolidati, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive", con la precisazione che quei fenomeni devono assumere tratti di particolare gravità o in se stesse o relativamente alla complessiva attività dell'interessato.

Anche la nozione di "laboriosità" *ex* lettera *b*) è integrata con la necessaria valutazione dell'impegno del magistrato nell'attenersi ai programmi annuali di gestione.

Inoltre, è espressamente rimesso al CSM di predisporre i criteri e i moduli di redazione sia dei pareri dei Consigli giudiziari (per i quali si aggiunge la previsione del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza ed eventualmente la fissazione di una lunghezza massima), che delle relazioni dei magistrati (affinché siano caratterizzate dalla massima essenzialità e funzionalità) e dei rapporti dei dirigenti degli uffici. Rispetto alla norma previgente, inoltre, si è aggiunto l'incarico al CSM di definire i criteri per la valutazione della capacità di organizzazione del lavoro, al fine di poter articolare quella valutazione secondo giudizi di "discreto", "buono" e "ottimo".

Con **la lettera c)** è introdotto un nuovo art. 11 -bis, che disciplina specificamente il procedimento di valutazione. Al riguardo, oltre a dare autonomia normativa alla disciplina del procedimento, sono previsti elementi di semplificazione, quali la possibilità di redigere il parere del Consiglio giudiziario in forma semplificata, se nel rapporto del dirigente dell'ufficio è espresso un giudizio positivo e questo è condiviso e, in modo connesso, se il parere del consiglio giudiziario è positivo e il CSM ritiene di condividerlo, è sufficiente un richiamo al parere senza ulteriore motivazione.

Sempre alla lettera *c*) il d.lgs. 160/2006 è modificato anche tramite l'introduzione dell'art. *11-ter*, che si occupa degli esiti della valutazione di professionalità, che sono innovati profondamente rispetto alla disciplina attuale. In primo luogo, infatti, al comma 2 si prevede un'articolazione ulteriore del giudizio positivo, con specifica indicazione di una valutazione in termine di "discreto", "buono" e "ottimo" rispetto al solo aspetto della capacità di organizzazione del lavoro. In modo più ampio, inoltre, quando il giudizio espresso è "non positivo" (ai sensi del comma 3, già comma 10), si introduce la possibilità (disciplinata al comma 4) di potere dare un secondo giudizio "non positivo" in caso di persistenza di carenze non gravi con riferimento a un solo parametro. In questo caso consegue una dilazione del nuovo trattamento economico di due anni dopo la formulazione del successivo giudizio "positivo", periodo nel quale non potranno essere ricoperti né incarichi direttivi e semidirettivi né funzioni di legittimità, con la possibilità ulteriore per il CSM di disporre la partecipazione a corsi mirati di riqualificazione professionale o l'assegnazione a nuova funzione nella stessa sede, previa audizione. Sulla stessa linea il comma 7 prevede la possibilità (oggi non prevista) di un giudizio "non positivo" dopo un giudizio "negativo", se, dopo quest'ultimo, vi è un miglioramento che evidenziala persistenza di carenze, ma non gravi e con riferimento a un solo parametro. In questo caso, la dilazione del nuovo trattamento economico e l'accesso a incarichi

direttivi e semidirettivi e a funzioni di legittimità è differito a quattro anni successivi al sopravvenire di un giudizio positivo.

Con il **comma 3**, lettera a), si introducono modificazioni all'art. 12 del d.lgs. n. 160/2006, in particolare al comma 5, per espungere il riferimento fatto dalla norma all'art. 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, già abrogato con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche al fine di chiarire che la qualifica di professionalità richiesta per l'accesso alle funzioni di sostituto presso la DNA è quella indicata dallo stesso comma 5. Inoltre, (oltre a modifiche di coordinamento) nel comma 14 si aggiunge come requisito per l'esercizio delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti e requirenti di primo o secondo grado per almeno un decennio, senza computare eventuali periodi trascorsi fuori dal ruolo organico.

Per effetto della lettera b) del comma 3 in esame è disciplina *ex novo*, con l'introduzione di un nuovo art. 12-bis (che assorbe anche alcune delle disposizioni collocate nei commi 13, 15, 16 e 17 dell'art. 12, che sono abrogati), il procedimento per il conferimento delle funzioni di legittimità.

Al riguardo, rispetto alla disciplina vigente, al comma 1 si premette l'applicabilità alla procedura in oggetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, con pubblicazione di tutti gli atti sul sito del CSM, fatti salvi i dati sensibili individuati dall'interessato. Inoltre, ferma restando la composizione e il ruolo della commissione di valutazione dei requisiti di capacità scientifica e di analisi delle norme, al comma 3 dell'art. 12-bis si dispone che il CSM individui con delibera i criteri di attribuzione del punteggio per ogni parametro, con specifica attenzione a ciascuna valutazione di professionalità, nonché il numero di provvedimenti, atti e pubblicazioni che il candidato può produrre nell'ambito del procedimento, con regole specifiche sulla valutazione di quelli estratti a campione nelle ultime verifiche di professionalità. Inoltre, parametri più precisi sono dettati al **comma 4** per la valutazione delle attitudini, richiedendo di prendere in considerazione anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, la capacità scientifica e di analisi delle norme anche in relazione ad eventuali gravi anomalie pregresse (da valutare *ex art. 11*, comma 2, lett. a), nonché il progresso servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Cassazione. Eventuali attività svolte fuori ruolo sono valutabili solo se assimilabili a quelle giudiziarie o comunque richiedenti una comprovata capacità scientifica e di analisi normativa. Anche i successivi commi dell'articolo 12-bis sono volti a dettare una disciplina di maggior dettaglio relativamente al suddetto procedimento, chiarendo l'esigenza di tener conto della peculiarità delle funzioni esercitate dal candidato nel valutare la capacità scientifica e di analisi delle norme. L'oggetto del giudizio è rappresentato da provvedimenti estratti a campione dalle più recenti tre valutazioni di professionalità e da provvedimenti, atti e pubblicazioni di rilievo scientifico liberamente prodotti dai candidati aventi a oggetto il settore *de quo*. Criteri di valutazione specifici sono individuati nella chiarezza, sinteticità e persuasività nell'esposizione delle questioni dibattute, nell'abilità ricostruttiva delle questioni di fatto e di diritto caratterizzate da particolare complessità e, nel caso dei provvedimenti giudiziari, nella corrispondenza tra chiesto e pronunciato, oltre che nella capacità di compiere una completa ricostruzione dell'impianto normativo nazionale e sovranazionale, valutato, per gli addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, le relazioni e gli studi preparatori svolti in tale contesto. Il giudizio della Commissione, infine, è previsto che sia articolato su più livelli *ex comma 6*; ed esattamente nei giudizi di

“inidoneo”, “discreto”, “buono” o “ottimo”, quest’ultimo formulabile solo in presenza di titoli di notevole rilevanza. Sono poi declinati in dettaglio i criteri di preferenza, assegnando al parere della Commissione tecnica valore preminente, salvo diversa valutazione del CSM in presenza di ragioni eccezionali e comprovate. Da ultimo una rilevante innovazione stabilisce un *favor* per magistrati che abbiano svolto per almeno un quadriennio le funzioni giudicanti di secondo grado, a parità degli altri presupposti (comma 7).

Sempre sul piano delle innovazioni rispetto alla disciplina vigente è operata una modifica dell’art. 14 del d.lgs. 160/2006, richiedendo per il conferimento delle funzioni di legittimità ai magistrati che hanno conseguito la sola seconda o la terza valutazione di professionalità (e che sono in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati), prevista da oggi nel limite del 10% dei posti vacanti, la necessità di aver conseguito il giudizio di “ottimo” da parte della Commissione tecnica.

Al **comma 4** in ottica di coordinamento si espunge dall’art. 13, comma 3, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, l’ultimo periodo, che riportava una disposizione coincidente con quella introdotta nella formulazione aggiornata dell’art. 52 dello stesso decreto legislativo.

Al comma 5 si introducono nel d.lgs. n. 160/2006 gli articoli da 46-bis a *46-quaterdecies*, che dettano una disciplina di dettaglio del procedimento e dei criteri di valutazione per il conferimento e la conferma delle funzioni direttive e semidirettive, riempiendo nuovamente di contenuto il capo IX delle disposizioni vigenti, in gran parte abrogato dalla legge 30 luglio 2007, n. 111. Una disciplina, quindi, integralmente innovativa.

Nello specifico, nell’ottica della semplificazione dei procedimenti di selezione il nuovo art. 46-bis, oltre a prevedere modalità telematiche di presentazione della domanda, specifica che possono essere pendenti al massimo due domande per incarichi direttivi e due per i semidirettivi (anche se riguardano lo stesso ufficio giudiziario).

Nella logica di massima trasparenza delle procedure, invece, il nuovo art. 46-ter prevede la pubblicazione sul sito *intranet* del CSM di tutti gli altri documenti dell’iter, che peraltro è imposto che siano redatti secondo criteri e moduli deliberati dal Consiglio nell’ottica di economicità procedimentale e di eguaglianza formale e sostanziale del procedimento. Salva la tutela dei dati personali.

Il nuovo articolo 46-quater, in ossequio all’art. 2, comma 1, lettera *b*), della legge delega, invece, disciplina l’ordine di trattazione, fissando un criterio oggettivo, ossia l’ordine secondo cui gli incarichi sono divenuti vacanti, reso pubblico sulla rete *intranet*, con l’eccezione delle funzioni di primo presidente e procuratore generale della Cassazione. Inoltre, l’obiettivo di semplificazione ha imposto la fissazione di un termine per la trattazione in commissione, che non può superare i quattro mesi dal termine per la presentazione delle domande, con trasmissione delle proposte all’assemblea plenaria entro i 60 giorni successivi, così da scongiurare ingiustificate dilazioni e garantire economicità e snellezza procedimentale grazie a scansioni temporali precise. Sono ammesse deroghe solo se la procedura che sarebbe precedente non può giungere a compimento per motivi oggettivi (nel qual caso possono essere trattate solo le procedure che seguono immediatamente nell’ordine temporale) oppure, quando la definizione anticipata di una procedura più recente è imposta da una particolare situazione locale di grave disagio dell’ufficio interessato dalla procedura, costituito dalla scopertura dell’organico in misura superiore al 20 per cento oppure dalla contestuale scopertura dell’incarico direttivo e di almeno il 50 per cento degli incarichi

semidirettivi dell'ufficio.

Il nuovo articolo 46-quinquies impone lo svolgimento delle audizioni dei candidati, prevedendo che debba diventare un momento essenziale della procedura, salvo ridurle (per ragioni di efficienza) ad almeno tre candidati se i candidati complessivi sono superiori a cinque, con facoltà, in ogni caso, di ogni membro della commissione di individuare almeno un candidato da sentire.

Il nuovo articolo 46-sexies si colloca sulla stessa linea di accrescimento del materiale conoscitivo, delineando le fonti di conoscenza delle quali il Consiglio può usufruire nella valutazione dei candidati. Tra queste, oltre al fascicolo di cui all'art. 10-bis, vi sono anche i pareri espressi dal consiglio dell'ordine degli avvocati competente, nonché dai magistrati e dai dirigenti amministrativi degli uffici di provenienza, che possono avere ad oggetto "fatti specifici relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione delle attitudini del candidato", acquisiti secondo le modalità definite dal CSM.

Vi è poi il nuovo art. 46-octies, che si occupa di valutazione e comparazione dei candidati e che, oltre ad imporre il rispetto dei principi del procedimento amministrativo (economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza), impone di parametrare la valutazione alla tipologia dell'incarico da conferire, in modo tale che vi sia omogeneità dei criteri tra uffici analoghi, ma che tra uffici non analoghi possano essere adottati parametri di valutazione diversi.

In questo stesso quadro, di recupero di attendibilità del momento valutativo, viene poi definito il concetto di merito, ma, soprattutto, viene dettagliato il profilo relativo alle attitudini, che sono definite in due commi (il comma 5 e il comma 6). Le attitudini consistono nelle competenze organizzative, anche in chiave prognostica, nelle capacità direttive e nelle conoscenze ordinamentali, maturate sia partecipando ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sia nello svolgimento dell'attività giudiziaria e, nei limiti in cui è previsto (dall'articolo 46-nonies), anche al di fuori dell'attività giudiziaria stessa.

Ma la norma precisa che le attitudini sono da accertare anche tenendo conto della conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, della capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, della capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario e degli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il magistrato svolge o ha svolto funzioni direttive o semidirettive. La norma in esame richiede, inoltre, al Consiglio, nell'ambito della propria autonomia, di predefinire il peso da attribuire a una serie di elementi utili per la comparazione tra candidati, elencati nelle lettere a) - n), ferma restando, ex comma 8, l'esigenza di valutare nel dettaglio gli esiti delle audizioni e il contenuto dei pareri pervenuti. L'obiettivo di questa disposizione è di imporre una predefinizione dei criteri di valutazione (anche in rapporto alla tipologia dell'incarico e alla dimensione dell'ufficio), rendendo altresì trasparenti, coerenti e uniformi i criteri di valutazione, al fine di evitare disparità di trattamento.

L'art. 46-nonies definisce nel dettaglio, invece, la valutazione dei periodi di aspettativa e di collocamento fuori ruolo, per escludere radicalmente i primi ai fini dell'esame delle attitudini organizzative e per considerare, invece, rispetto ai secondi, che siano valorizzati solo gli incarichi svolti con esito positivo presso il Ministero della giustizia, la Scuola superiore della magistratura, gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o le Corti e organismi giudiziari e giurisdizionali previsti da accordi internazionali cui l'Italia partecipa e solo se, al contempo,

secondo i criteri predeterminati dal CSM, sono incarichi in grado di far acquisire le competenze richieste per ricoprire con profitto gli incarichi direttivi e semidirettivi. In coerenza con la disciplina introdotta con portata precettiva dalla stessa legge 71/2022, infine, si esclude che possano essere valorizzati a tal fine incarichi o mandati di governo nazionale, regionale o locale *ex art. 17*, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71.

L'art. 46-decies si occupa di regolare l'istituto della conferma nell'incarico, già prevista dagli artt. 45 e 46 vigenti, per l'esigenza di rendere più efficace anche questo momento di valutazione, sia attraverso una più attenta definizione (anche temporale) del procedimento che attraverso una miglior definizione dei presupposti. In particolare, sul piano del materiale conoscitivo si prevede che il CSM è tenuto valutare i pareri eventualmente espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e il parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale. Inoltre, la norma precisa che il CSM valuta, oltre alla relazione del magistrato sull'attività svolta, il parere del consiglio giudiziario, l'ulteriore documentazione contenuta nel fascicolo del magistrato, i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione, gli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il magistrato svolge le funzioni, il programma delle attività annuali previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, nonché le risultanze del bilancio sociale eventualmente predisposto. Inoltre, a campione, sono valutati anche i rapporti sui magistrati dell'ufficio redatti dal "direttivo" in valutazione.

Ai fini della conferma nelle funzioni semidirettive, inoltre, è previsto che il rapporto del capo dell'ufficio valuti anche l'apporto del magistrato all'adozione dei provvedimenti organizzativi e la sua capacità di darvi attuazione.

Infine, sul piano del procedimento, la norma fissa anche in questo caso un termine di durata massima, pari ad un anno dalla scadenza del quadriennio, al fine di evitare che, nelle more del procedimento, l'incarico sia prorogato in via di fatto anche per periodi lunghi.

Allo scopo di consentire di ricavare dall'esperienza direttiva o semidirettiva svolta elementi utili anche nel caso in cui il magistrato non chieda la conferma, in forza dell'art. 46-undecies è stabilito che la procedura di conferma si applica anche nel caso in cui non sia richiesta. Sempre al fine di dare concretezza a questo momento, l'art. 47-duodecies tipicizza alcuni elementi ostativi alla conferma, che sono individuati nella "reiterata" mancata approvazione da parte del CSM dei provvedimenti organizzativi adottati, qualora il magistrato abbia svolto funzioni direttive; peraltro con il limite di dare rilevanza esclusivamente alla mancata approvazione per ragioni di legittimità e non al merito delle scelte.

L'articolo 46-terdecies, infine, allo scopo, da un lato, di garantire una maggior stabilità agli incarichi ma anche, dall'altro, di evitare un eccesso di carrierismo, pone degli obblighi di permanenza nell'incarico, aggiuntivi rispetto a quelli ordinari (dettati dall'art. 194 r.d. 12/1941), vietando la possibilità di concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi (esclusi quello di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione), se non dopo il decorso di almeno cinque anni dall'assunzione dell'incarico, anche qualora non sia chiesta la conferma nell'incarico (previsione quest'ultima finalizzata ad

evitare che la conferma non sia richiesta per accedere ad altro incarico).

Al comma 6 si effettua un intervento di mero coordinamento con aggiornamento dei riferimenti normativi dell'art. 51 del d.lgs. n. 160/2006.

Al comma 7 vi è un'ulteriore operazione di coordinamento normativo dell'art. 52 del d.lgs. n. 160/2006 con l'aggiunta di un chiarimento relativamente all'esercizio delle funzioni attribuite al presidente e al procuratore generale della Corte d'appello, al consiglio giudiziario e al consiglio dell'ordine degli avvocati allorché la norma si riferisca ai magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione e la relativa Procura generale. La norma si fa carico di chiarire che le funzioni attribuite agli organi indicati sono svolte (rispetto ai magistrati di legittimità) rispettivamente dal Primo presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dal Consiglio direttivo e il Consiglio nazionale forense.

Articolo 6 (Modifiche al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)

Il **comma 1** innova la disciplina vigente consentendo anche agli studenti non ancora laureati, ma che abbiano già sostenuto tutti gli esami indicati dall'articolo 73, comma 1, del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari, mantenendo fermi i previgenti requisiti e fissando come criterio prioritario di accesso alla suddetta attività l'aver già ottenuto il titolo di laurea in caso di insufficienza di posti.

Articolo 7 (Disposizioni di coordinamento)

La norma detta mere disposizioni di coordinamento.

In particolare, il **comma 1** estende al giudizio di idoneità ai fini della conferma dei giudici onorari di pace le nuove norme sulla valutazione di professionalità effettuata dal Consiglio Giudiziario, a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

Il **comma 2** fa altrettanto per quanto riguarda i magistrati onorari, *ex* articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

Il **comma 3** fa altrettanto per quanto riguarda i procuratori europei delegati, *ex* articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9;

Il **comma 4** alla lettera *a*) aumenta da due a tre il numero dei procuratori aggiunti presso la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo ed estende anche ad essi la nuova metodologia per la valutazione di professionalità, innovando l'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Inoltre, esso chiarisce alla lettera *b*) l'inclusione dell'esercizio della delega da parte del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per il compimento degli atti di indagine per i delitti *ex* art. 51, commi *3-bis* e *3-quater*, c.p.p. tra i criteri preferenziali ai fini del conferimento delle funzioni di sostituto della suddetta procura.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali e anzi l'intervento ne costituisce attuazione nella misura in cui si tratta di interventi volti ad accrescere il livello di qualificazione professionale dei magistrati e a rendere più trasparente la selezione della dirigenza giudiziaria nonché magistrati destinati al ruolo fondamentale di legittimità. Inoltre, l'intervento riporta in modo più ampio alla fonte primaria della legge, come vogliono l'art. 105 e l'art. 108 della Costituzione, la materia ordinamentale, che con la disciplina vigente è, invece, in più larga parte rimessa, di fatto, all'elaborazione interna al Consiglio superiore della magistratura.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto le disposizioni in oggetto, di natura ordinamentale, incidono su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. g) della Costituzione).

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto le disposizioni in esame non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti sul medesimo oggetto all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Le disposizioni in esame sono compatibili con l'ordinamento europeo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana sulle materie oggetto di intervento.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni in esame non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni in esame introducono le seguenti nuove definizioni normative all'art. 5, nella parte in cui aggiunge l'art. 46-octies (*Valutazione e comparazione dei candidati*) al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, precisando i termini "merito" e "attitudini" al fine di valutare i profili dei candidati per l'assegnazione di incarichi direttivi e semidirettivi.

- Per "merito" si intende "la verifica dell'attività svolta dal magistrato nel corso dell'intera carriera con la ricostruzione completa del profilo professionale, alla stregua dei parametri normativi

costituiti da capacità, laboriosità, diligenza e impegno ai sensi dell'articolo 11, comma 2, quali risultano dai pareri per le valutazioni di professionalità. Il Consiglio superiore della magistratura valuta anche la capacità del magistrato che abbia già svolto incarichi direttivi o semidirettivi di dare attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo”.

- Per “attitudini” si intendono “le competenze organizzative, anche in chiave prognostica, nelle capacità direttive e nelle conoscenze ordinamentali, maturate sia partecipando ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 26-*bis* del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sia nello svolgimento dell'attività giudiziaria e, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 46-*nonies*, anche al di fuori dell'attività giudiziaria stessa. Le attitudini devono essere positivamente accertate anche con riferimento alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, alla capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali, alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario e agli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il magistrato svolge o ha svolto funzioni direttive o semidirettive. A tal proposito, il Consiglio superiore della magistratura rende disponibili il progetto organizzativo o tabellare, le eventuali successive variazioni e i prospetti statistici relativi ai flussi e alle pendenze degli affari”.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le norme del procedimento in esame ricorrono alla tecnica della novella legislativa, fatta salva l'introduzione (seppure all'interno di testi normativi più ampi che già disciplinano la medesima materia) di una disciplina integralmente innovativa o sostitutiva con riguardo alle valutazioni di professionalità (art. 5, comma 2, lettera *b*), all'accesso alle funzioni di legittimità (art. 5, comma 3, lettera *b*), e al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi (art. 5, comma 5).

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non vi sono abrogazioni implicite e, quindi, non vi è stata la necessità di intervenire con abrogazioni espresse.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Si è ritenuto che l'art. 46-*quaterdecies*, nel precludere a chi ha assunto funzioni direttive o semidirettive di richiedere di assumere altre funzioni analoghe, se dopo il decorso di un

quinquennio, incida parzialmente, in deroga, sulla norma generale di cui all'art. 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (per il quale, invece, la legittimazione a chiedere il conferimento di qualsiasi altra funzione matura dopo un quadriennio) e possa essere applicabile anche agli incarichi in essere, con effetto di fatto retroattivo. Per questa ragione, si è dettata una norma (art. 8, comma 3), che appositamente ha stabilito che la norma si applichi solo ai magistrati che hanno assunto le funzioni direttive o semidirettive a seguito di procedure pubblicate dopo l'entrata in vigore dal decreto.

Analogamente rispetto alla previsione di cui all'art. 11, comma 1, per il quale il periodo trascorso in aspettativa per lo svolgimento degli incarichi "politici" (indicati nell'articolo 17, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71) non è utile alla maturazione del quadriennio per la valutazione di professionalità e, quindi, preclude sia l'acquisizione della relativa qualifica professionale che del relativo trattamento economico, essendosi ritenuto che la previsione incida anche su chi sta in atto svolgendo quelle funzioni, con effetto di fatto retroattivo, per cui si è appositamente disposto (art. 8, comma 2) che le nuove disposizioni si applichino solo a coloro che assumono le relative cariche solo dopo la data di entrata in vigore del decreto.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Il presente decreto legislativo è in attuazione di una delega.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'art. 8, comma 1, del decreto prevede l'adozione delle delibere attuative da parte del Consiglio Superiore della Magistratura entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore. Nello specifico, si segnalano:

- l'art. 1, comma 1, lettera *c*), che sostituisce il comma 2 dell'art. 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
- l'art. 1, comma 1, lettera *d*), che introduce i commi 2.2 e 2.4, l'adozione mediante delibera del CSM dei modelli standard per i documenti organizzativi generali, le tabelle degli uffici giudicanti e le relative variazioni, nonché dei pareri dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione;
- l'art. 4, comma 1, lettera *a*), l'adozione con delibera di modelli *standard* per la redazione dei progetti organizzativi degli uffici delle Procure della Repubblica;
- l'art. 5, comma 2, lettera *a*), che introduce l'art. 10-bis nel d.lgs. n. 160/2006, l'individuazione mediante delibera degli elementi e dei parametri di omogeneità in base ai quali i consigli giudiziari devono esprimere le valutazioni di professionalità e la fissazione del numero di provvedimenti e atti prodotti dal magistrato da inserire nel fascicolo personale del magistrato;
- l'art. 5, comma 2, lettera *b*), che sostituisce l'art. 11, la disciplina degli elementi e dei parametri di omogeneità in base ai quali i Consigli giudiziari devono esprimere le proprie valutazioni;
- l'art. 5, comma 2, lettera *c*), che introduce l'art. 11-bis, la definizione dei limiti per l'ulteriore

documentazione che il magistrato voglia sottoporre a esame ai fini della valutazione;

- l'art. 5, comma 3, lettera b), che introduce l'art. 12-bis relativo al conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, l'individuazione mediante delibera dei criteri per l'attribuzione dei punteggi per ogni parametro relativo ad attitudini, merito e anzianità, il numero di provvedimenti, atti e pubblicazioni suscettibili di produzione da parte del candidato e di quelli da valutare previa estrazione a campione, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione per l'esame della capacità scientifica e di analisi delle norme;
- l'art. 5, comma 5, che introduce l'art. 46-bis, l'individuazione delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso per il conferimento di funzioni direttive e semidirettive;
- l'art. 5, comma 5, che introduce l'art. 46-ter, la definizione dei criteri e dei moduli di redazione degli atti funzionali al procedimento di valutazione nell'ottica della pubblicazione sul sito *intranet* del Consiglio;
- l'art. 5, comma 5, che introduce l'art. 46-octies, commi 3 e 7, l'individuazione degli uffici di piccole, medie e grandi dimensioni ai fini della valutazione dei candidati per ricoprire gli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché la determinazione del rilievo da attribuire agli elementi elencati nelle lettere a) - n) ai fini della comparazione dei candidati;
- l'art. 5, comma 5, che introduce l'art. 46-nonies, la predeterminazione dei criteri in base ai quali valutare se gli incarichi ricoperti positivamente presso il Ministero della giustizia, la Scuola superiore della magistratura, organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o Corti e organismi giudiziari e giurisdizionali previsti da accordi internazionali possano essere tenuti di conto nella valutazione delle attitudini organizzative;
- l'art. 5, comma 5, che introduce l'art. 46-undecies, la fissazione dei criteri per la raccolta a campione dei rapporti provenienti dai Consigli giudiziari.

Inoltre, *ex art.* 3, comma 1, lettera c), che introduce l'art. 17-sexies, comma 2, è affidata alla Scuola Superiore della Magistratura la definizione del numero massimo di partecipanti ammessi ai corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario e i criteri di preferenza in caso di candidature in numero superiore ai posti disponibili, e l'art. *H-octies*, comma 1, la determinazione degli oneri che i partecipanti devono sostenere per la partecipazione ai corsi, da parametrare in base alle condizioni reddituali loro e dei loro nuclei familiari;

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'amministrazione della giustizia.
Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica.